



COMUNE DI CAGLIARI

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA E AMBIENTE



PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Servizio: Pianificazione Strategica e Territoriale,
Politiche Comunitarie

Gruppo di lavoro:

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Salvatore Farci

Tecnici competenti in acustica Dott.ssa Carla Fabbri (operante c/o enti pubblici)

Dott. Marco Canargiu (collaborazione esterna)

Progettisti Ing. Daniela Meloni

Ing. Gian Carlo Manis

Elaborazioni cartografiche GIS Dott. Giovanni Cavalieri

Sig. Gianandrea Cocchi

Elaborato: **R-02**

Titolo: **REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE**

Scala: -

Edizione: Dicembre 2015

Adozione: Delib. C. C. n. __ del __/__/__

Approvazione definitiva: Delib. C. C. n. __ del __/__/__

Aggiornamento:

INDICE GENERALE

TITOLO I. PREMESSE.....	4
Art. 1. Oggetto.....	4
Art. 2. Campo di applicazione.....	4
Art. 3. Competenze comunali.....	4
Art. 4. Definizioni.....	5
TITOLO II. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO.....	7
Art. 5. Classificazione acustica.....	7
Art. 6. Limiti acustici.....	7
Art. 7. Classe I: Aree particolarmente protette.....	8
Art. 8. Classe II: Aree prevalentemente residenziali.....	8
Art. 9. Classe III: Aree di tipo misto.....	8
Art. 10. Classe IV: Aree ad intensa attività umana.....	9
Art. 11. Classe V: Aree prevalentemente industriali.....	9
Art. 12. Classi VI: Aree esclusivamente industriali.....	9
Art. 13. Classificazione dell'intorno aeroportuale.....	10
Art. 14. Classificazione acustica delle infrastrutture stradali.....	10
Art. 15. Classificazione acustica delle infrastrutture ferroviarie.....	12
Art. 16. Aree adibite a spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto.....	12
Art. 17. Aree militari.....	13
Art. 18. Aree per attività estrattiva.....	13
TITOLO III. SORGENTI RUMOROSE PERMANENTI.....	14
Art. 19. Campo di applicazione.....	14
Art. 20. Disciplina generale per le sorgenti sonore permanenti.....	14
Art. 21. Infrastrutture di trasporto.....	15
Art. 22. Sorgenti sonore industriali a ciclo continuo.....	15
Art. 23. Sorgenti sonore interne ad ambienti di lavoro.....	15
Art. 24. Sorgenti sonore degli edifici.....	16
Art. 25. Discoteche, attività sportive, ricreative e simili.....	16
Art. 26. Impianti elettroacustici per la diffusione musicale.....	17
Art. 27. Dehors.....	17
Art. 28. Autolavaggi.....	17
Art. 29. Campane.....	17
Art. 30. Sistemi di allarme, antifurto e antiintrusione.....	18
Art. 31. Pubblicità fonica.....	18
Art. 32. Manutenzione verde privato.....	18
Art. 33. Attività di pubblica utilità.....	19
TITOLO IV. MANIFESTAZIONI RUMOROSE TEMPORANEE O MOBILI.....	20
Art. 34. Campo d'applicazione.....	20
Art. 35. Disciplina per lo svolgimento delle M.T.R.....	20
Art. 36. Requisiti di temporaneità per manifestazioni temporanee rumorose.....	21
Art. 37. Richiesta di autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee rumorose.....	21

Art. 38. Manifestazioni esentate dalla presentazione della V.I.A.A.....	22
Art. 39. Rilascio di autorizzazione in deroga per M.T.R.....	22
Art. 40. Controlli e verifiche.....	23
<u>TITOLO V. CANTIERI EDILI O STRADALI.....</u>	24
Art. 41. Campo di applicazione.....	24
Art. 42. Limiti per il rilascio dell'autorizzazione in deroga condizioni.....	24
Art. 43. Richiesta di autorizzazione in deroga.....	25
Art. 44. Rilascio di autorizzazione in deroga.....	25
Art. 45. Disposizioni speciali per cantieri non rientranti nei limiti previsti dall'Art. 42.....	26
Art. 46. Prescrizioni generali per i cantieri rumorosi.....	26
Art. 47. Controlli sui cantieri rumorosi.....	26
Art. 48. Attività svolte in regime d'urgenza.....	27
<u>TITOLO VI. DOCUMENTAZIONE ACUSTICA E PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI.....</u>	28
Art. 49. Documentazione per la verifica della compatibilità acustica.....	28
Art. 50. Valutazione d'Impatto Acustico Ambientale (V.I.A.A.).....	28
Art. 51. Interventi soggetti a Valutazione d'Impatto Acustico Ambientale.....	28
Art. 52. Indicazioni sulla Valutazione d'Impatto Acustico Ambientale.....	30
Art. 53. Valutazione previsionale del Clima Acustico (V.C.A.).....	30
Art. 54. Interventi soggetti a Valutazione del Clima Acustico.....	30
Art. 55. Indicazioni sulla Valutazione previsionale di Clima Acustico.....	31
Art. 56. Requisiti acustici passivi degli edifici (R.A.P.E.).....	31
Art. 57. Valutazione e verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici.....	32
Art. 58. Interventi soggetti a valutazione e verifica dei requisiti acustici passivi.....	32
Art. 59. Controlli e verifiche relative al rispetto dei requisiti acustici passivi.....	33
Art. 60. Classificazione acustica delle unità immobiliari.....	33
Art. 61. Rilascio dei titoli abilitativi previsti all'art.8 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995.....	33
Art. 62. Verifiche post operam.....	34
<u>TITOLO VII. PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO (P.R.A.).....</u>	35
Art. 63. Piano di Risanamento Acustico.....	35
Art. 64. Piani di Risanamento Acustico delle imprese.....	35
Art. 65. Piani di Risanamento Acustico Comunale.....	36
<u>TITOLO VIII. DISPOSIZIONI GENERALI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO.....</u>	37
Art. 66. Strumenti di pianificazione e attuazione urbanistica.....	37
Art. 67. Limitazioni alla fruizione del patrimonio edilizio.....	37
Art. 68. Concessioni edilizie per aree interessate dalle fasce di pertinenza acustica.....	38
Art. 69. Norme di particolare tutela acustica.....	38
Art. 70. Strutture per l'istruzione.....	38
Art. 71. Parchi e giardini pubblici.....	39
<u>TITOLO IX. FUNZIONI, CONTROLLI E SANZIONI.....</u>	40
Art. 72. Controlli e misure.....	40
Art. 73. Ordinanze.....	40
Art. 74. Superamento dei valori limite.....	40

Art. 75. Esercizio attività temporanee rumorose non autorizzate.....	40
Art. 76. Mancato rispetto delle prescrizioni imposte.....	41
Art. 77. Impianti elettroacustici nei luoghi di intrattenimento e svago.....	41
Art. 78. Valutazione di impatto, clima acustico, requisiti acustici degli edifici.....	41
Art. 79. Mancata presentazione dei piani di risanamento.....	41
Art. 80. Inottemperanza ad Ordinanze contingibili ed urgenti.....	42
TITOLO X. NORME TRANSITORIE E FINALI.....	43
Art. 81. Validità del Regolamento.....	43
Art. 82. Entrata in vigore.....	43
<u>ALLEGATO 1 - CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE.....</u>	<u>44</u>
<u>ALLEGATO 2 - CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO.....</u>	<u>46</u>
<u>ALLEGATO 3 - CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE PREVISIONALE R.A.P.E.....</u>	<u>47</u>
<u>ALLEGATO 4 - CONTENUTI DELLA VERIFICA DEL RISPETTO DEI R.A.P.E.....</u>	<u>48</u>
<u>ALLEGATO 5 - ATTIVITÀ RUMOROSE.....</u>	<u>49</u>
<u>ALLEGATO 6 - ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA PRESENTAZIONE DELLA V.I.A.A.....</u>	<u>50</u>
<u>ALLEGATO 7 - SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE MISURE FONOMETRICHE.....</u>	<u>51</u>
<u>ALLEGATO 8 - COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI NON RUMOROSE.....</u>	<u>52</u>
<u>ALLEGATO 9 - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE.....</u>	<u>54</u>
<u>ALLEGATO 10 - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER CANTIERI EDILI E STRADALI.....</u>	<u>56</u>
<u>ALLEGATO 11 - RIFERIMENTI NORMATIVI.....</u>	<u>58</u>
<u>ALLEGATO 12 - NORMATIVA TECNICA SUI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI.....</u>	<u>60</u>

TITOLO I. PREMESSE

Art. 1. Oggetto

- 1.1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione ed in conformità dalla disciplina statale e regionale in materia di inquinamento acustico.
- 1.2. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti gestionali relativi alle competenze comunali in materia di inquinamento acustico, le modalità di controllo, contenimento e abbattimento delle emissioni sonore derivanti dall'esercizio di attività che comportano emissioni sonore.
- 1.3. Per argomenti non trattati si deve fare riferimento alla normativa generale che disciplina il settore ed alle disposizioni regolamentari del Comune in campo di urbanistica, edilizia, attività produttive, manifestazioni culturali, musicali e sportive, polizia municipale.
- 1.4. Il presente Regolamento è corredato di n. 12 schede allegate relative alle specifiche dei contenuti normativi delle diverse verifiche e valutazioni acustiche ed ai modelli da utilizzare, da parte di cittadini ed imprese, per comunicazioni e autorizzazioni in deroga. I suddetti allegati si riferiscono ad adempimenti previsti dalla normativa sovraordinata e sono strumentali a semplificare e rendere più efficace l'attuazione del Regolamento; dandone adeguata pubblicità nel sito Istituzionale dell'Amministrazione, il Servizio competente potrà modificare tali allegati nella forma ma non nel contenuto senza che la modifica costituisca variante al presente Regolamento.

Art. 2. Campo di applicazione

- 2.1. Le indicazioni contenute nel presente Regolamento si applicano al contesto di inquinamento acustico, definito all'Art. 2 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 come "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi."
- 2.2. Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento le fonti di rumore occasionali arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, come le attività ed i comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, quali ad esempio schiamazzi e strepiti di animali, per le quali si fa riferimento al 1° comma dell'Art. 659 del Codice Penale.
- 2.3. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento anche gli aspetti relativi alla normale tollerabilità ed alla tutela privatistica, per i quali si fa riferimento all'Art. 844 del Codice Civile.
- 2.4. È inoltre escluso dal campo di applicazione del presente Regolamento l'inquinamento acustico generato all'interno degli ambienti occupati esclusivamente da lavoratori, per i quali si applica il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

Art. 3. Competenze comunali

- 3.1. Ai sensi dell'Art. 6 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e delle direttive regionali, sono assegnate alle Amministrazioni comunali le seguenti competenze:
 - a. la classificazione acustica del territorio comunale, il coordinamento con gli strumenti urbanistici già approvati e l'adozione dei piani di risanamento acustico;
 - b. l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
 - c. il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del

rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione di nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a servizi commerciali polifunzionali, all'atto del rilascio dei provvedimenti che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

- d. la rilevazione ed il controllo delle emissioni acustiche prodotte dai veicoli;
- e. le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile;
- f. l'individuazione delle aree che, in virtù del riconoscimento di alto interesse turistico attribuito dalla pianificazione regionale e provinciale, possono essere interessate da particolari limiti acustici;
- g. le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare, dalle sorgenti fisse, da macchine rumorose o da attività svolte all'aperto.

Art. 4. Definizioni

4.1. Ai fini di cui sopra valgono le definizioni indicate dalla Legge quadro n. 447 del 26 ottobre 1995, relativi decreti attuativi e dalla deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 62/9 del 14 novembre 2008.

- a. **Rumore:** qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.
- b. **Inquinamento acustico:** l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- c. **Ricettore:** qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo o ad attività lavorativa o ricreativa, comprese le relative aree esterne di pertinenza; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali vigenti alla data di presentazione della documentazione di impatto acustico.
- d. **Ambiente abitativo:** ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di settore, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- e. **Sorgente di rumore:** qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto che produce emissioni sonore.
- f. **Sorgenti sonore fisse:** gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
- g. **Sorgenti sonore mobili:** sono tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione di "sorgenti sonore fisse".
- h. **Emissione acustica:** livello di rumore prodotto dalla specifica sorgente disturbante, misurato in prossimità della sorgente stessa.
- i. **Immissione acustica:** rappresenta il livello di rumore introdotto nell'ambiente dall'insieme di tutte le sorgenti presenti in un determinato luogo, il cui valore deve essere misurato in

prossimità dei ricettori.

- j. **Piano di Classificazione Acustica (P.C.A.):** è il risultato finale dell'attività di suddivisione del territorio in zone acustiche omogenee ai sensi della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 e delle direttive regionali approvate con deliberazione della G.R. n. 62/9 del 14 novembre 2008 (Parte I dell'All. I).
- k. **Clima Acustico:** le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore presenti sia naturali che antropiche.
- l. **Impatto acustico:** alterazioni delle condizioni di clima acustico prodotte dall'inserimento di una nuova attività, infrastruttura o altro che produce rumore.
- m. **Area di studio:** l'area di studio rappresenta la porzione di territorio oltre la quale l'azione della componente rumore indotta da una sorgente di rumore può essere considerata trascurabile.
- n. **Tecnico competente in acustica ambientale:** la figura professionale idonea ad effettuare le attività previste dall'Art. 2 comma 6 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 "... effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza dei valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo", riconosciuto dalle Regioni in applicazione dei criteri previsti dal D.P.C.M. 31 marzo 1998.

TITOLO II. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

Art. 5. Classificazione acustica

- 5.1. La Classificazione Acustica è uno strumento di pianificazione e governo del territorio che comporta la suddivisione del territorio comunale in aree acusticamente omogenee, alle quali attribuire una delle sei classi acustiche definite dal D.P.C.M. 14 novembre 1997. Le sorgenti di rumore presenti in ciascuna area, devono rispettare determinati limiti acustici in funzione della classe acustica di assegnazione.
- 5.2. Sul territorio comunale vengono inoltre individuate altre aree che sono soggette a regole aggiuntive rispetto a quanto prescritto per le classi acustiche. Queste sono, ad esempio, le fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto e le aree adibite a spettacoli a carattere temporaneo o mobile.

Art. 6. Limiti acustici

- 6.1. Il **Valore limite di emissione** rappresenta il massimo valore di rumore, espresso come livello equivalente ponderato A, che può essere emesso da una sorgente sonora misurato in prossimità della sorgente stessa.
- 6.2. Il **Valore limite assoluto di immissione** è il massimo valore di rumore, espresso come livello equivalente ponderato A, che può essere immesso nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno dall'insieme delle sorgenti sonore attive. Viene misurato in prossimità dei ricettori.

Il Valore limite assoluto di immissione non si applica al rumore prodotto dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi, mentre all'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

- 6.3. Il **Valore limite differenziale di immissione** è il massimo valore di immissione, espresso come livello equivalente ponderato A, determinato dalla differenza tra il rumore ambientale (misurato con tutte le sorgenti di rumore attive) ed il rumore residuo (misurato con la sorgente da valutare non attiva).

Il valore limite differenziale non si applica nei seguenti casi:

- a. nelle aree classificate nella classe VI;
 - b. se il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
 - c. se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
 - d. al rumore prodotto da impianti a ciclo continuo, così come definiti dall'Art. 2 D.M. 11 dicembre 1996, esistenti alla data del 19 marzo 1997 e rispettanti i valori assoluti di immissione (nei limiti interpretativi della Circ. Min. Amb. 6 settembre 2004)
 - e. al rumore prodotto da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - f. al rumore prodotto da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
 - g. al rumore prodotto da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.
- 6.4. Il **Valore di qualità** rappresenta il livello di immissione acustica espresso come livello equivalente ponderato A, da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le

metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge n. 447 del 26 ottobre 1995.

- 6.5. Il **Valore di attenzione** rappresenta il livello di rumore espresso come livello equivalente ponderato A, che indica la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente:
- a. se riferito a un'ora, è pari al valore limite di immissione incrementato di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno.
 - b. se relativo al tempo di riferimento (diurno o notturno) corrisponde allo stesso valore limite di immissione.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), comporta l'obbligo di adottare i piani di risanamento di cui al [Titolo VII](#) del presente Regolamento. Per le aree industriali vale il superamento del solo valore di cui al precedente punto b).

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

Art. 7. Classe I: Aree particolarmente protette

- 7.1. Rientrano in Classe I le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione quali aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
- 7.2. I Valori limite, espressi come Leq ponderato A, per la Classe I sono:
- a. Valori limite di emissione: periodo diurno 45 dB(A), periodo notturno 35 dB(A);
 - b. Valori limite assoluti di immissione: periodo diurno 50 dB(A), periodo notturno 40 dB(A);
 - c. Valori limite differenziali di immissione: periodo diurno 5 dB(A), periodo notturno 3 dB(A);
 - d. Valori di qualità: periodo diurno 47 dB(A), periodo notturno 37 dB(A);
 - e. Valori di attenzione riferiti ad 1 ora: periodo diurno 60 dB(A), periodo notturno 45 dB(A);
 - f. Valori di attenzione relativi ai tempi di riferimento: diurno 50 dB(A), notturno 40 dB(A).

Art. 8. Classe II: Aree prevalentemente residenziali

- 8.1. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
- 8.2. I Valori limite, espressi come Leq ponderato A, per la Classe II sono:
- a. Valori limite di emissione: periodo diurno 50 dB(A), periodo notturno 40 dB(A);
 - b. Valori limite assoluti di immissione: periodo diurno 55 dB(A), periodo notturno 45 dB(A);
 - c. Valori limite differenziali di immissione: periodo diurno 5 dB(A), periodo notturno 3 dB(A);
 - d. Valori di qualità: periodo diurno 52 dB(A), periodo notturno 42 dB(A);
 - e. Valori di attenzione riferiti ad 1 ora: periodo diurno 65 dB(A), periodo notturno 50 dB(A);
 - f. Valori di attenzione relativi ai tempi di riferimento: diurno 55 dB(A), notturno 45 dB(A).

Art. 9. Classe III: Aree di tipo misto

- 9.1. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano di macchine operatrici.

- 9.2. I Valori limite previsti per la Classe III sono:
- Valori limite di emissione: periodo diurno 55 dB(A), periodo notturno 45 dB(A);
 - Valori limite assoluti di immissione: periodo diurno 60 dB(A), periodo notturno 50 dB(A);
 - Valori limite differenziali di immissione: periodo diurno 5 dB(A), periodo notturno 3 dB(A);
 - Valori di qualità: periodo diurno 57 dB(A), periodo notturno 47 dB(A);
 - Valori di attenzione riferiti ad 1 ora: periodo diurno 70 dB(A), periodo notturno 55 dB(A);
 - Valori di attenzione relativi ai tempi di riferimento: diurno 60 dB(A), notturno 50 dB(A).

Art. 10. Classe IV: Aree ad intensa attività umana

- 10.1. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
- 10.2. I Valori limite, espressi come Leq ponderato A, per la Classe IV sono:
- Valori limite di emissione: periodo diurno 60 dB(A), periodo notturno 50 dB(A);
 - Valori limite assoluti di immissione: periodo diurno 65 dB(A), periodo notturno 55 dB(A);
 - Valori limite differenziali di immissione: periodo diurno 5 dB(A), periodo notturno 3 dB(A);
 - Valori di qualità: periodo diurno 62 dB(A), periodo notturno 52 dB(A);
 - Valori di attenzione riferiti ad 1 ora: periodo diurno 75 dB(A), periodo notturno 60 dB(A);
 - Valori di attenzione relativi ai tempi di riferimento: diurno 65 dB(A), notturno 55 dB(A).

Art. 11. Classe V: Aree prevalentemente industriali

- 11.1. Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
- 11.2. I Valori limite, espressi come Leq ponderato A, per la Classe V sono:
- Valori limite di emissione: periodo diurno 65 dB(A), periodo notturno 55 dB(A);
 - Valori limite assoluti di immissione: periodo diurno 70 dB(A), periodo notturno 60 dB(A);
 - Valori limite differenziali di immissione: periodo diurno 5 dB(A), periodo notturno 3 dB(A);
 - Valori di qualità: periodo diurno 67 dB(A), periodo notturno 57 dB(A);
 - Valori di attenzione riferiti ad 1 ora: periodo diurno 80 dB(A), periodo notturno 65 dB(A);
 - Valori di attenzione relativi ai tempi di riferimento: diurno 70 dB(A), notturno 60 dB(A).

Art. 12. Classi VI: Aree esclusivamente industriali

- 12.1. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.
- 12.2. I Valori, espressi come Leq ponderato A, per la Classe VI sono:
- Valori limite di emissione: periodo diurno 65 dB(A), periodo notturno 65 dB(A);
 - Valori limite assoluti di immissione: periodo diurno 70 dB(A), periodo notturno 70 dB(A);
 - Valori limite differenziali di immissione: non applicabili
 - Valori di qualità: periodo diurno 70 dB(A), periodo notturno 70 dB(A);
 - Valori di attenzione riferiti ad 1 ora: non definiti);
 - Valori di attenzione relativi ai tempi di riferimento: diurno 70 dB(A), notturno 70 dB(A).

Art. 13. Classificazione dell'intorno aeroportuale

- 13.1. Il D.M. 31 ottobre 1997, "Metodologia di misura del rumore aeroportuale", disciplina le procedure per la classificazione degli aeroporti e del loro intorno in relazione al livello di inquinamento acustico prodotto o programmato.
- 13.2. In base a quanto disposto dal decreto, l'intorno aeroportuale è suddiviso in tre zone territoriali A, B, e C, ove il rumore prodotto dall'attività aeroportuale (definito dal parametro Lva) non può superare i limiti riportati nella [Tabella 1](#).
- 13.3. La definizione delle procedure antirumore e la classificazione dei territori dell'intorno degli scali, che devono comunque essere congruenti con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti, è delegata a specifiche Commissioni costituite per ciascun aeroporto.

Zonizzazione dell'intorno aeroportuale	Limitazioni agli usi del territorio	Valore limite dell'Indice di Valutazione del rumore Aeroportuale Lva
zona C	sono consentite esclusivamente attività connesse con l'infrastruttura aeroportuale	sono consentiti Lva > 75 dB(A)
zona B	sono consentite attività agricole ed allevamenti di bestiame, attività industriali e assimilate, attività commerciali, attività di ufficio, terziario e assimilate, previa adozione di adeguate misure di isolamento acustico	≤ 75 dB(A)
zona A	non sono previste limitazioni agli usi del territorio	≤ 65 dB(A)
All'esterno delle zone A, B e C	-	≤ 60 dB(A)

Tabella 1 – Zonizzazione acustica dell'intorno aeroportuale

Art. 14. Classificazione acustica delle infrastrutture stradali

- 14.1. L'inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture stradali è regolamentato dal D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare".
- 14.2. Il D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004 stabilisce l'ampiezza delle fasce territoriali di pertinenza stradale ed i limiti di immissione che tali infrastrutture devono rispettare all'interno delle stesse ([Tabella 2](#)), diversificati per tipo di strada, definito dal Codice delle Strade, e del sottotipo ai fini acustici ai sensi del D.M. 5 novembre 2001 per le strade di nuova costruzione e delle norme CNR 1980 e direttive PUT per le strade esistenti.
- 14.3. Per le sorgenti sonore poste all'interno delle fasce di pertinenza e non riconducibili alla infrastruttura stradale, valgono i limiti di zona definiti dalla classificazione acustica.
- 14.4. All'esterno delle fasce di pertinenza acustica il contributo sonoro prodotto dalle infrastrutture stradali deve essere confrontato, congiuntamente alle altre sorgenti sonore presenti sul territorio, con i limiti di zona definiti dalla classificazione acustica.
- 14.5. Per la classificazione delle strade, secondo le tipologie definite dal D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004, è utile riferirsi ai criteri indicati nella [Tabella 3](#).

Tipo di strada / Sottotipo ai fini acustici	Ampiezza fascia di pertinenza	Valore limite assoluto di immissione Leq	
		diurno	notturno
In presenza di ricettori sensibili: scuole, ospedali, case di cura e di riposo (per le scuole vale il solo limite diurno)	in funzione del tipo di strada	50 dB(A)	40 dB(A)
A – Autostrada / tangenziale ⁽¹⁾	A: 100 m ⁽³⁾ B: 150 m ⁽⁴⁾	70 dB(A) 65 dB(A)	60 dB(A) 55 dB(A)
B – extraurbana principale ⁽¹⁾	A: 100 m ⁽³⁾ B: 150 m ⁽⁴⁾	70 dB(A) 65 dB(A)	60 dB(A) 55 dB(A)
C – extraurbana secondaria ⁽¹⁾ sottotipo Ca (a carreggiate separate) (C1 per le strade nuove)	A: 100 m ⁽³⁾ B: 150 m ⁽⁴⁾	70 dB(A) 65 dB(A)	60 dB(A) 55 dB(A)
C – extraurbana secondaria ⁽¹⁾ sottotipo Cb (tutte le altre strade) (C2 per le strade nuove)	A: 100 m ⁽³⁾ B: 50 m ⁽⁴⁾	70 dB(A) 65 dB(A)	60 dB(A) 55 dB(A)
D – urbana di scorrimento ⁽²⁾ sottotipo Da (a carreggiate separate)	100 m ⁽³⁾	70 dB(A)	60 dB(A)
D – urbana di scorrimento ⁽²⁾ sottotipo Db (tutte le altre strade)	100 m ⁽³⁾	65 dB(A)	55 dB(A)
E – urbana di quartiere	30 m ⁽³⁾	definiti in modo conforme alla classificazione acustica delle aree urbane	
F - locale			
⁽¹⁾ in caso di nuova costruzione è prevista una fascia unica dell'ampiezza di A + B con i limiti della fascia B ⁽²⁾ in caso di nuova costruzione si applicano sempre i limiti previsti per il sottotipo Db ⁽³⁾ per ciascun lato a partire dal confine stradale ⁽⁴⁾ per ciascun lato esternamente alla fascia A			

Tabella 2 – Fasce di pertinenza e limiti acustici delle infrastrutture stradali previsti dal D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004

Tipologia di infrastrutture stradale	Valore limite assoluto di immissione Leq	
	diurno	notturno
Strade di tipo A, B, C, D: strade primarie di scorrimento, di grande comunicazione, tangenziali, strade ad intenso traffico (oltre i 500 veicoli/ora)	65	55
Strade di tipo E ed F: strade di quartiere a medio traffico (50 - 500 veicoli/ora)	60	50
Strade di tipo E ed F: strade locali, prevalentemente situate in zone residenziali con poco traffico (meno di 50 veicoli/ora)	55	45

Tabella 3 – Limiti assoluti di immissione per la strade urbane locali e di quartiere

Art. 15. Classificazione acustica delle infrastrutture ferroviarie

- 15.1. La regolamentazione dell'inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture ferroviarie e dal traffico ferroviario è dettata dal D.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998 "Regolamento recante norme di esecuzione dall'articolo 11 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".
- 15.2. Il decreto individua le fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie, all'interno delle quali non si applicano i limiti di emissioni, qualità ed attenzione definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.
- 15.3. All'interno delle fasce di pertinenza, l'infrastruttura ferroviaria deve rispettare i limiti di immissione previsti dal D.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998 e riportati nella [Tabella 4](#).
- 15.4. All'esterno delle fasce di pertinenza si applicano i limiti previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per la classe attribuita dal Piano di Classificazione Acustica, ai quali le infrastrutture ferroviarie contribuiscono congiuntamente alle altre sorgenti sonore presenti sul territorio.
- 15.5. Per le sorgenti sonore non riconducibili alle infrastrutture ferroviaria, poste all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti di zona definiti dalla classificazione acustica.
- 15.6. La disciplina sopra esposta trova applicazione, anche alle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari (Art.2 del citato D.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998).
- 15.7. L'infrastruttura ferroviaria ricomprende l'insieme di materiale rotabile, binari, stazioni, scali, parchi, piazzali e sottostazioni elettriche.

Tipo di infrastruttura ferroviaria	Ampiezza fascia di pertinenza	Valore limite assoluto di immissione Leq	
		diurno	notturno
Esistente ⁽¹⁾ o di nuova costruzione con velocità di progetto inferiore a 200 km/h	A: 100 m ⁽²⁾	70 dB(A)	60 dB(A)
	B: 150 m ⁽²⁾	65 dB(A)	55 dB(A)
Di nuova costruzione con velocità di progetto superiore a 200 km/h	250 m ⁽²⁾	65 dB(A)	55 dB(A)
In presenza di ricettori sensibili: scuole, ospedali, case di cura e di riposo (per le scuole vale il solo limite diurno)	250 m ⁽²⁾	50 dB(A)	40 dB(A)
⁽¹⁾ alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998 ⁽²⁾ per ciascun lato a partire dalla mezzera del binario esterno ⁽³⁾ per ciascun lato esternamente alla fascia A			

Tabella 4 – Fasce di pertinenza e limiti acustici delle infrastrutture ferroviarie (D.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998)

Art. 16. Aree adibite a spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto

- 16.1. Il Piano di Classificazione Acustica comunale individua delle aree adibite a pubblico spettacolo presso le quali devono preferibilmente, ma non esclusivamente, svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo o mobile per le quali sia previsto il superamento dei limiti acustici previsti per la classe acustica di riferimento.
- 16.2. Con propria deliberazione il Consiglio Comunale potrà eventualmente modificare o ampliare

l'elenco delle aree adibite a pubblico spettacolo, senza che tale atto costituisca variante al Piano di Classificazione Acustica, a condizione che il suddetto aggiornamento non incida in modo significativo in termini di incremento % del numero delle ore (< del 10%).

Art. 17. Aree militari

- 17.1. La Legge n. n. 447 del 26 ottobre 1995 (Art. 11, comma 3) prevede altresì che "...la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'Art. 3 della Legge 34.12.1976, n. 898, e successive modificazioni".

Art. 18. Aree per attività estrattiva

- 18.1. L'autorizzazione conseguita a livello provinciale o regionale per nuove attività estrattive costituisce variante automatica "temporanea" al piano di classificazione acustica per la validità temporale strettamente legata alla durata dell'autorizzazione all'attività estrattiva
- 18.2. Le aree individuate per attività estrattiva sono classificate in classe V o VI in funzione delle risultanze della Valutazione d'Impatto Acustico Ambientale prodotta dal richiedente l'autorizzazione.
- 18.3. Eventuali attività o impianti funzionanti oltre i termini dell'autorizzazione dovranno essere gestiti secondo le normali procedure.

TITOLO III. SORGENTI RUMOROSE PERMANENTI

Art. 19. Campo di applicazione

- 19.1. Le disposizioni contenute in questo Titolo si applicano alle sorgenti di rumore a carattere permanente.
- 19.2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono sorgenti di rumore a carattere permanente:
- attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che implicano l'utilizzazione di macchinari rumorosi nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento;
 - attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo organizzate presso strutture permanenti, all'aperto o al chiuso, quali discoteche, sale da ballo, sale gioco, sale biliardo, nightclub, circoli privati, cinema, teatri e impianti (con esclusione delle attività temporanee definite al [Titolo IV](#));
 - esercizio di impianti sportivi, campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari;
 - infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
 - impianti fissi, quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti elevatori, di riscaldamento, aerazione e condizionamento, a servizio degli edifici adibiti a residenza, ad ufficio, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o ad usi assimilabili.

Art. 20. Disciplina generale per le sorgenti sonore permanenti

- 20.1. Qualunque sorgente sonora permanente attiva sul territorio comunale deve rispettare i limiti fissati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e riportati nel [Titolo II](#) del presente Regolamento, per la classe acustica di riferimento, individuata dal piano di classificazione acustica del territorio comunale.
- 20.2. I responsabili delle opere/attività che costituiscono sorgenti di rumore permanenti (ved. [Art. 19](#)) devono verificare il rispetto di tutti i limiti acustici previsti per la classe acustica di riferimento.
- 20.3. Qualora i livelli del rumore connessi all'esercizio di un'attività / opera superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per la classe acustica di riferimento, i responsabili devono attivare immediatamente tutte le misure tecniche ed organizzative di mitigazione acustica, utili a ricondurre i livelli di rumore entro i limiti di legge.
- 20.4. Nel caso in cui venga segnalata una situazione di potenziale inquinamento acustico, verrà avviato un procedimento amministrativo finalizzato ad accertare la regolarità dell'attività e il superamento dei limiti acustici. A tal fine la segnalazione verrà trasmessa all'A.R.P.A.S. per le necessarie verifiche fonometriche. Qualora si verifichi il superamento dei limiti di legge, l'Amministrazione comunale ordina le necessarie misure di contenimento della rumorosità.
- 20.5. L'orario di esercizio delle attività che costituiscono sorgenti di rumore (ved. [Art. 19](#)), può essere oggetto di disposizioni specifiche da parte del Sindaco, il quale, con singolo provvedimento motivato, sentita eventualmente l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna, ha facoltà di autorizzare o limitare gli orari di esercizio, considerando prioritariamente la tutela della salute pubblica, oltre che da motivate esigenze produttive.
- 20.6. Nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo, sia al chiuso che all'aperto, fermi restando i limiti generali fissati con D.P.C.M. 14 novembre 1997, devono essere rispettati anche i limiti dei livelli di pressione sonora riferiti all'uso di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, indicati nel D.P.C.M. n. 2015 del 16 aprile 1999.

Art. 21. Infrastrutture di trasporto

- 21.1. All'interno delle fasce di pertinenza, le immissioni sonore prodotte da infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale, sono soggette ai limiti definiti rispettivamente dal D.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998 e dal D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004. L'ampiezza delle fasce di pertinenza ed i relativi limiti sono indicate agli [Artt.14](#) e [15](#) del presente Regolamento.
- 21.2. All'esterno delle fasce di pertinenza le emissioni sonore prodotte dalle infrastrutture di trasporto concorrono ai livelli di rumorosità ambientali i cui limiti sono dettati dalla classificazione acustica comunale.
- 21.3. Per quanto attiene alla infrastrutture aeroportuali, si applicano i limiti previsti dalla classificazione acustica degli aeroporti e del loro intorno effettuata secondo i criteri previsti dal D.M. 31 ottobre 1997 (ved. [Art. 13](#)).

Art. 22. Sorgenti sonore industriali a ciclo continuo

- 22.1. Ai sensi del D.M. 11 dic 1996, si definiscono impianti a ciclo continuo:
- quelli di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni agli impianti stessi, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
 - quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione;
- 22.2. Gli impianti a ciclo continuo di nuovo insediamento devono preferibilmente essere realizzati nelle zona con classi acustiche V o VI; in quest'ultima classe non si applica il limite differenziale. Nelle classi acustiche IV e III può essere ammessa l'installazione di un impianto a ciclo continuo a condizione che si impedisca la propagazione del rumore all'esterno nel rispetto dei limiti previsti per le rispettive classi.
- 22.3. Gli impianti a ciclo continuo esistenti al 17 marzo 1997, anche se inclusi in classi acustiche differenti dalla VI, non sono soggetti al limite differenziale di immissione se rispettano il limite assoluto di immissione.
- 22.4. In caso di ampliamento, potenziamento o modifica di un impianto esistente, decade il diritto di esenzione dall'applicazione del criterio differenziale di immissione sonora che, quindi, deve essere dimostrato attraverso la presentazione di Valutazione d'Impatto Acustico Ambientale (V.I.A.A.), prendendo come riferimento del rumore ambientale il livello di pressione sonora stimato presso i ricettori con tutte le sorgenti in funzione e come rumore residuo il livello di pressione sonora presente presso i ricettori ad impianto completamente spento. Non saranno ritenute sufficienti valutazioni finalizzate unicamente a verificare l'eventuale mutamento del clima acustico rispetto al funzionamento dell'impianto nella condizione precedente alle modifiche previste.

Art. 23. Sorgenti sonore interne ad ambienti di lavoro

- 23.1. Le sorgenti sonore appartenenti ad attività lavorative, che producono effetti esclusivamente all'interno di ambienti di lavoro senza diffusione di rumori nell'ambiente esterno o comunque presso ricettori estranei all'attività lavorativa, sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento, rientrando nella disciplina del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii.
- 23.2. Il rumore immesso nell'ambiente esterno da parte di sorgenti sonore relative alle attività lavorative, rientra invece nel capo di applicazione del presente Regolamento.

Art. 24. Sorgenti sonore degli edifici

- 24.1. Le sorgenti sonore degli edifici sono soggette alle prescrizioni del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, secondo quanto regolamentato all'[Art. 56](#) e succ. del presente Regolamento.
- 24.2. Sono sorgenti sonore degli edifici gli impianti e servizi, di uso comune e non, a funzionamento continuo e/o discontinuo quali, ad esempio, gli impianti elevatori, gli impianti idraulici (rubinetteria, tubazioni, scarichi, ecc.), gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento, installate successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto.
- 24.3. Le sorgenti di rumore di cui sopra, qualora provochino impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante, sono soggette anche al rispetto dei limiti di immissione (ved. [Art. 6](#)) in corrispondenza dei ricettori esterni all'edificio, a prescindere dalla data di installazione.

Art. 25. Discoteche, attività sportive, ricreative e simili

- 25.1. Le norme di cui al presente articolo si applicano a tutte le attività permanenti, esercitate all'aperto o al chiuso, di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo ove sono installati macchinari o impianti rumorosi (Legge n. n. 447 del 26 ottobre 1995, Art. 8 comma 2 lettere c, d ed e).
- 25.2. L'esercizio delle attività definite al precedente comma, non deve essere causa del superamento dei limiti di rumore previsti per la classe acustica di riferimento.
- 25.3. Per il conseguimento del titolo abilitativo per la realizzazione o per l'esercizio di tali opere / attività deve essere effettuata una Valutazione d'Impatto Acustico Ambientale (V.I.A.A.) che dimostri il rispetto dei limiti previsti e le eventuali misure di mitigazione previste. La Valutazione deve essere elaborata da un Tecnico competente in acustica, secondo le indicazioni fornite nell'[Allegato 1](#).
- 25.4. Dall'effettuazione delle Valutazione d'Impatto Acustico Ambientale sono escluse le attività comprese nell'All. B del D.Lgs n. 227 del 19 ottobre 2011 qualora siano esercitate senza contemporaneo utilizzo di impianti per la diffusione della musica o di strumenti musicali. L'esclusione si applica alle sole imprese di cui all'Art.2 del D.M. 18 apr 2005.
- 25.5. In caso di modifica delle sorgenti rumorose in uso nel locale, il responsabile dell'attività è tenuto a ripetere le verifiche acustiche. Se le modifiche effettuate non hanno effetto sull'impatto acustico generato dall'attività, il responsabile redige una dichiarazione in tal senso, sottoscritta da un Tecnico competente in acustica ambientale, con l'indicazione delle modifiche operate e dei controlli effettuati. Nel caso in cui le modifiche introdotte abbiano originato un impatto acustico superiore ai limiti previsti per la classe acustica di riferimento, devono essere immediatamente adottate tutte le misure tecniche ed organizzative atte a riportare i livelli di rumore entro i limiti di legge, ovvero predisporre un piano di risanamento acustico secondo le modalità e le tempistiche indicate al [Titolo VII](#) del presente Regolamento.
- 25.6. In caso di nuova apertura o di subingresso o di qualsiasi altra variazione del responsabile dell'attività, quest'ultimo è tenuto alla Valutazione dell'Impatto Acustico Ambientale. Qualora la V.I.A.A. sia già stata effettuata in precedenza e non siano state apportate modifiche ai locali o agli impianti, il responsabile dell'attività (subentrante o non) può utilizzare tale documentazione allegandovi una dichiarazione dalla quale risulti che lo stato dei luoghi, dei locali e degli impianti e l'impatto acustico generato dall'attività è lo stesso rappresentato nella V.I.A.A. esistente.
- 25.7. Tutti i responsabili delle attività regolamentate dal presente articolo che esercitano oltre le ore 22 in locali situati all'interno di edifici che comprendono anche unità abitative o ricettori sensibili (attivi in orario notturno), entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno effettuare la Valutazione d'Impatto Acustico Ambientale. In caso di superamento dei limiti previsti per la classe acustica di riferimento, devono immediatamente adottare tutte le misure tecniche ed organizzative atte a riportare i livelli di rumore entro i limiti di legge ovvero dovranno predisporre

un piano di risanamento acustico secondo le modalità e le tempistiche indicate al [Titolo VII](#) del presente Regolamento.

- 25.8. Tutte le attività permanenti regolamentate dal presente articolo che utilizzano impianti elettroacustici di diffusione sonora e siano svolte sia all'aperto che al chiuso sono, inoltre, soggette a quanto previsto dal D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999, secondo le modalità riportate all'[Art.26](#) del presente Regolamento.

Art. 26. Impianti elettroacustici per la diffusione musicale

- 26.1. Tutti le attività di intrattenimento danzante e pubblico spettacolo che utilizzino impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, svolte al chiuso o all'aperto, sono tenuti a rispettare i limiti di cui all'Art.2 del D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999.
- 26.2. Il responsabile delle attività di cui al precedente comma è tenuto a verificare i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ed effettuare i conseguenti adempimenti, secondo le modalità indicate agli Artt. 3, 4, 5 e 6 del D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999.
- 26.3. Il responsabile è tenuto a ripetere le verifiche dei livelli di pressione sonora succitati, anche dopo ogni modifica o riparazione dell'impianto elettroacustico.
- 26.4. Il soggetto, diverso dal responsabile, che utilizza autonomamente gli impianti, in base ad un titolo di godimento che non comporta necessariamente la costituzione di rapporti di subordinazione o di collaborazione continuata o coordinata, risponde, in solido con il responsabile, della violazione degli obblighi del presente Regolamento.
- 26.5. Il rispetto dei limiti stabiliti dal D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 non esclude l'obbligo da parte del responsabile del rispetto dei limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per la classe di assegnazione prevista dalla Piano di Classificazione Acustica.

Art. 27. Dehors

- 27.1. I dehors che rispettano i limiti sonori stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica non necessitano di titolo abilitativo per quanto attiene l'aspetto acustico.
- 27.2. Qualora si preveda di non rispettare temporaneamente i limiti della classificazione comunale, occorre chiedere preventivamente l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'Art. 6, comma 1, lett. h della Legge n. n. 447 del 26 ottobre 1995 e secondo le modalità espone nel [Titolo IV](#) del presente Regolamento, indicando espressamente la temporaneità dell'evento.

Art. 28. Autolavaggi

- 28.1. L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lava jet, ecc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici, installati nelle zone residenziali, è consentito nei seguenti orari:
- giorni feriali dalle 8:00 alle 21:00
 - giorni festivi dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00
- 28.2. Gli autolavaggi di nuovo insediamento devono essere collocati al di fuori delle aree residenziali previste dagli strumenti urbanistici, ad una distanza di almeno 100 metri dalle stesse.

Art. 29. Campane

- 29.1. Il suono delle campane deve essere regolato, per livello e durata, in modo da non disturbare la quiete pubblica, limitandone l'uso ai casi legittimati da consuetudine come indicare le celebrazioni liturgiche e di preghiera.

Art. 30. Sistemi di allarme, antifurto e antiintrusione

- 30.1. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme acustico, non si applicano i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.
- 30.2. I sistemi di allarme acustico antifurto e antiintrusione devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti primi (D.P.C.M. 1 marzo 1991, All. B, punto 8).
- 30.3. Nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli, l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi.
- 30.4. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.
- 30.5. I sistemi di allarme legati alla segnalazione di eventi eccezionali finalizzati ad avvertire la popolazione o i sistemi acustici dei servizi di emergenza (ambulanze, polizia urbana, ecc.) non sono soggetti ad alcun limite.

Art. 31. Pubblicità fonica

- 31.1. La pubblicità fonica attraverso altoparlanti su veicoli è consentita previa autorizzazione del Sindaco o del Prefetto (Art.59 del Regolamento del Codice della Strada), nei seguenti orari:
- a. Periodo invernale (dal 1° ottobre al 30 aprile):
 - i. giorni feriali: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
 - ii. giorni festivi: non consentita;
 - b. Periodo estivo (dal 1° maggio al 30 settembre):
 - i. giorni feriali: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00;
 - ii. giorni festivi: non consentita.
- 31.2. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'Art.7 della Legge n. 130 del 24 aprile 1975.

Art. 32. Manutenzione verde privato

- 32.1. Le operazioni di manutenzione del verde privato che avvengano con l'utilizzo di apparecchiature rumorose possono essere svolte nei giorni feriali e festivi, con i seguenti orari:
- a. Periodo invernale (dal 1° ottobre al 30 aprile) dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
 - b. Periodo estivo (dal 1° maggio al 30 settembre) dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00;
- 32.2. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere utilizzati e mantenuti in modo da ridurre l'inquinamento acustico nelle zone circostanti.
- 32.3. I macchinari utilizzati devono essere provvisti della marcatura relativa alla direttiva europea 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, in attuazione del D.Lgs. n. 262 del 4 settembre 2002.

Art. 33. Attività di pubblica utilità

- 33.1. Per attività di pubblica utilità si intendono quelle direttamente riconducibili alla manutenzione delle aree verdi pubbliche, manutenzione del suolo pubblico, spazzamento strade, raccolta rifiuti, ecc..
- 33.2. Le attività di cui al precedente comma possono essere svolte a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica.
- 33.3. Lo spazzamento delle aree pubbliche svolto con apparecchiature meccaniche, è consentito seguenti limiti orari:
- a. Periodo invernale e estivo, giorni feriali e festivi: dalle 6:00 alle 18:00
- 33.4. Le attività di raccolta e compattamento di rifiuti possono svolgersi in qualsiasi orario.
- 33.5. Le attività di manutenzione ordinaria del verde pubblico che prevede l'uso di attrezzature rumorose (con esclusione degli interventi effettuati in regime d'urgenza) possono essere svolte con i seguenti limiti orari:
- a. Periodo invernale (dal 1° ottobre al 30 aprile):
 - i. giorni feriali: dalle ore 07:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
 - ii. giorni festivi: non consentita;
 - b. Periodo estivo (dal 1° maggio al 30 settembre):
 - i. giorni feriali: dalle ore 07:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00;
 - ii. giorni festivi: non consentita.
- 33.6. Quando tali attività siano appaltate, l'azienda che stipula il contratto di servizio è tenuta a predisporre un piano di intervento contenente le caratteristiche acustiche delle apparecchiature che verranno utilizzate, le azioni di contenimento e gli accorgimenti organizzativi volti a minimizzare episodi di inquinamento acustico e disturbo alla popolazione. Il piano dovrà essere aggiornato ogni anno e sottoposto alla valutazione dell'Amministrazione.
- 33.7. Sono escluse dalla regolamentazione le attività svolte in discarica e nelle "isole ecologiche".

TITOLO IV. MANIFESTAZIONI RUMOROSE TEMPORANEE O MOBILI

Art. 34. Campo d'applicazione

- 34.1. Per manifestazioni rumorose a carattere temporaneo o mobile (di seguito denominate M.T.R.) si intendono quelle attività di allietamento, di trattenimento o di pubblico spettacolo, sottoposte o meno alla disciplina del R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 (T.U.L.P.S.), svolte a scopo ricreativo, sportivo, culturale, sociale e assimilabili, che prevedono l'uso di attrezzature potenzialmente rumorose, ovvero che comportano livelli di rumore superiori ai limiti previsti per la classe acustica di riferimento, aventi durata limitata nel tempo oppure che vengono svolte con ubicazione variabile (non fissa).
- 34.2. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono manifestazioni a carattere temporaneo o mobile regolamentate in questo Titolo, quelle di seguito elencate:
- attività svolte all'aperto e promosse o gestite da associazioni, gruppi, soggetti pubblici e privati del tipo concerti, rappresentazioni, feste, balli, audizioni, cinema e simili;
 - attività esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale, che prevedano l'utilizzo di impianti di amplificazione e diffusione elettroacustica e/o esecuzioni musicali dal vivo, con o senza l'ausilio di cantanti;
 - attività di intrattenimento o spettacolo esercitate a contorno di sagre, feste religiose, feste popolari, feste di associazioni, manifestazioni sindacali, di beneficenza di partito, comizi e simili;
 - spettacoli viaggianti, luna park, circhi ed assimilabili;
 - eventi sportivi e attività esercitate nell'ambito di manifestazioni sportive svolti al di fuori di impianti sportivi, promossi o gestiti da associazioni, gruppi, soggetti pubblici e privati;
 - spettacoli pirotecnici.
- 34.3. Non sono considerate manifestazioni temporanee le manifestazioni rumorose che vengono svolte con cadenza periodica, a carattere ricorrente e non occasionale (fiere, mostre, mercati, rassegne, ecc.). Eventuali attività di svago previste nell'ambito di tali manifestazioni, che presentano carattere occasionale e si differenziano dalle attività ordinarie e ricorrenti della manifestazione, sono da considerarsi manifestazioni temporanee e come tali sono soggette alla relativa disciplina.
- 34.4. Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo le feste religiose e laiche ed i comizi elettorali che non prevedano attività di intrattenimento o spettacolo (ved. comma 33.2, lett. c). Tali attività dovranno comunque essere tempestivamente comunicate e motivate al Comune dal responsabile dell'attività.

Art. 35. Disciplina per lo svolgimento delle M.T.R.

- 35.1. Le manifestazioni rumorose a carattere temporaneo o mobile devono essere esercitate in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore dei ricettori vicini (ad es. schermare opportunamente gli impianti elettroacustici di diffusione musicale o altri macchinari rumorosi).
- 35.2. Le manifestazioni rumorose a carattere temporaneo devono essere preferibilmente svolte nelle apposite aree individuate dal Piano di Classificazione Acustica.
- 35.3. L'esercizio di manifestazioni rumorose a carattere temporaneo o mobile è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga prevista dall'Art. 6 della Legge n. n. 447 del 26 ottobre 1995.

- 35.4. La deroga autorizza al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esime il richiedente dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento della manifestazione.
- 35.5. Le manifestazioni temporanee e rumorose devono essere svolte all'interno degli orari e nel rispetto delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione in deroga.
- 35.6. Le manifestazioni temporanee o rumorose che non sono state autorizzate in deroga ed i cui livelli di immissione superano i limiti previsti dal P.C.A. dovranno essere immediatamente sospese.
- 35.7. Qualora per una manifestazione temporanea o mobile non venga presentata richiesta di autorizzazione in deroga la stessa deve rispettare i limiti acustici previsti dalla normativa vigente, incluso il limite di immissione differenziale, per la classe acustica di riferimento attribuita dal Piano di Classificazione Acustica.
- In tali casi, il soggetto organizzatore / titolare / responsabile della manifestazione, almeno 30 gg prima dalla data prevista per lo svolgimento della manifestazione, deve presentare al Comune una dichiarazione redatta secondo il modello riportato nell'[Allegato 8](#) del presente Regolamento e pubblicato sul sito www.comune.cagliari.it, con la quale asserisce il rispetto dei suddetti limiti acustici ed indica gli orari di svolgimento dell'evento e le attrezzature previste.

Art. 36. Requisiti di temporaneità per manifestazioni temporanee rumorose

- 36.1. In ciascuna delle aree destinate allo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo individuate dal Piano di Classificazione Acustica, potranno essere autorizzate in deroga manifestazioni rumorose entro il limite massimo di giornate indicate nel Piano stesso. Inoltre ad eccezione dell'Arena Grandi Eventi Sant'Elia, dovranno essere rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:
- a. non potranno essere autorizzate manifestazioni rumorose per più di 3 giornate consecutive;
 - b. dovrà essere rispettato un intervallo di almeno 7 giorni tra il termine di una manifestazione e l'avvio di una successiva.
- 36.2. In tutte le altre aree del territorio comunale, sia all'aperto che al chiuso, che possono ospitare manifestazioni pubbliche, potranno essere autorizzate in deroga manifestazioni rumorose per un massimo di 10 giorni all'anno per sito e per un massimo di 2 giornate consecutive.
- 36.3. I requisiti di temporaneità sopra definiti si applicano anche tra manifestazioni che, pur svolgendosi in siti diversi ma prossimi, comportano un impatto acustico a carico di medesimi ricettori.

Art. 37. Richiesta di autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee rumorose

- 37.1. La domanda di autorizzazione in deroga per le manifestazioni temporanee deve essere presentata al Comune di Cagliari dal responsabile dell'iniziativa almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione.
- 37.2. La richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti acustici deve essere presentata unitamente alla domanda di autorizzazione allo svolgimento delle manifestazione e può essere riferita a più giornate contenute nel medesimo calendario di iniziative.
- 37.3. Per le attività economiche e produttive restano salve le prescrizioni introdotte dalla Legge Regionale n. 3 del 5 marzo 2008 come modificata e integrata dalla successiva Legge Regionale n.1 del 14 maggio 2009.
- 37.4. Le domande di autorizzazione in deroga per lo svolgimento manifestazioni temporanee o rumorose, potranno essere effettuate compilando il modello riportato nell'[Allegato 9](#) del presente Regolamento e pubblicato sul sito www.comune.cagliari.it, compilato in tutte le sue parti.

37.5. Il responsabile della manifestazione, dovrà allegare alla domanda una relazione di impatto acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, secondo le indicazioni fornite nell'[Allegato 1](#).

Art. 38. Manifestazioni esentate dalla presentazione della V.I.A.A.

- 38.1. Sono esentate dalla presentazione della Valutazione d'Impatto Acustico Ambientale le manifestazioni rumorose temporanee o mobili che vengano svolte nel rispetto di entrambe le condizioni di seguito indicate:
- il livello di emissione, espresso come livello equivalente ponderato A relativo al tempo di durata della manifestazione, non superi di oltre 10 B(A) il Valore limite di emissione previsto per la classe acustica assegnata dal P.C.A. alla zona interessata;
 - la manifestazione venga svolta nell'intervallo orario dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 24:00, per una durata non superiore alle quattro ore consecutive.
- 38.2. In ogni caso il richiedente deve presentare la richiesta di autorizzazione in deroga, secondo il modello indicato nell'[Allegato 9](#) del presente Regolamento, compilato in tutte le sue parti.
- 38.3. Resta ferma la facoltà del Responsabile del Procedimento, qualora ne ravvisi la necessità e con motivata giustificazione, di chiedere documentazione integrativa a dimostrazione delle dichiarazioni rese.
- 38.4. La richiesta di autorizzazione in deroga deve pervenire al Comune almeno 30 gg prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione.

Art. 39. Rilascio di autorizzazione in deroga per M.T.R.

- 39.1. A seguito di presentazione dell'istanza il Comune esamina la richiesta e procede secondo una delle tre ipotesi:
- respinge la richiesta qualora sia ritenuta irricevibile, precisandone le motivazioni;
 - richiede la documentazione integrativa ed eventuali chiarimenti in caso di domanda incompleta o incongruente;
 - trasmette la documentazione all'A.R.P.A.S. per la richiesta del parere di competenza.
- 39.2. Entro 30 giorni dalla richiesta di autorizzazione il Comune si esprime in merito.
- 39.3. Con il provvedimento di autorizzazione possono essere dettate tutte le prescrizioni o restrizioni di natura tecnica e organizzativa, concretamente attuabili, per il contenimento del disturbo arrecato ai recettori privilegiando gli interventi attivi (taratura degli impianti, installazione di un sistema di controllo e registrazione dei livelli acustici, schermatura o confinamento di apparecchiature, ecc.).
- 39.4. L'impossibilità di rispettare i limiti massimi autorizzati dal Comune o la non compatibilità della manifestazione oggetto della richiesta con l'area in cui è prevista, saranno causa di rifiuto del rilascio dell'autorizzazione.
- 39.5. L'autorizzazione in deroga viene rilasciata contestualmente alle altre autorizzazioni, nell'ambito del procedimento previsto per acquisire il titolo abilitativo allo svolgimento della manifestazione.
- 39.6. Tutte le autorizzazioni in deroga dovranno essere elencate in apposito "Registro delle autorizzazioni in deroga" che dovrà essere aggiornato con scadenza mensile e pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" oltre che nella corrispondente area tematica del sito istituzionale dell'Amministrazione.

Art. 40. Controlli e verifiche

- 40.1. Il Comune o l'A.R.P.A.S. hanno la facoltà di procedere agli accertamenti necessari a garantire la tutela dei recettori posti nei pressi delle località sede delle manifestazioni.
- 40.2. Il Comune, a seguito di motivate segnalazioni di disturbo, può modificare ed integrare i termini dell'autorizzazione sia attraverso una limitazione degli orari sia con specifiche prescrizioni.
- 40.3. Copia dell'autorizzazione dovrà essere conservata sul luogo ove viene svolta l'attività per poter essere esibita in caso di eventuali controlli.

TITOLO V. CANTIERI EDILI O STRADALI

Art. 41. Campo di applicazione

- 41.1. Le attività interessate da questa regolamentazione sono le seguenti:
- a. cantieri stradali o edili eventualmente associati alla realizzazione di opere per le quali è richiesta la Valutazione d'Impatto Acustico Ambientale ai sensi dell'Art.8 della Legge n. n. 447 del 26 ottobre 1995;
 - b. opere di ristrutturazione in edifici esistenti.
- 41.2. Ai sensi dell'Art. 6 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, le attività sopra elencate possono essere svolte richiedendo un'autorizzazione in deroga ai limiti acustici.
- 41.3. La deroga autorizza al superamento temporaneo dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica nel rispetto di tutte le condizioni stabilite nella stessa per le sorgenti sonore, ma non esime il richiedente dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

Art. 42. Limiti per il rilascio dell'autorizzazione in deroga condizioni

- 42.1. L'immissione massima autorizzabile in deroga per le attività di cantiere, espressa come livello equivalente ponderato A riferito ad un Tempo di Misura (Tm) ≥ 10 minuti, misurata sulla facciata dell'abitazione più esposta (ad 1 m dalla stessa), negli intervalli orari in cui sono consentite le lavorazioni, deve essere compreso entro i 70,0 dB(A).
- 42.2. In presenza di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica), di strutture ospedaliere o di altri ricettori sensibili (es. case di riposo) il limite di cui sopra è ridotto a 65,0 dB(A)
- 42.3. Nel caso in cui i lavori avvengano all'interno di un edificio con presenza di unità abitative adiacenti o prossime al cantiere o comunque significativamente influenzate dallo stesso, si autorizza un limite massimo di 65 dB(A) espresso come sopra indicato. Tale livello deve essere verificato all'interno dell'ambiente abitativo disturbato a finestre chiuse.
- 42.4. L'uso di macchine rumorose e l'esecuzione di lavorazioni rumorose in cantieri edili, stradali od assimilabili, è consentita nei seguenti orari:
- a. Periodo invernale (dal 1° ottobre al 30 aprile): dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00;
 - b. Periodo estivo (dal 1° maggio al 30 settembre): dalle 8,00 alle 14,00 e dalle 16,00 alle 19,00.
 - c. Sabato e prefestivi: dalle 8,30 alle 13,00.
- 42.5. Per cantieri rumorosi che non rispettano le limitazioni di cui ai precedenti commi 1 e 4, ovvero che abbiano un durata prevista superiore ai 15 giorni, si applica quanto disposto all'Art. 45 del presente Regolamento.
- 42.6. In tutti i casi non si applicano i limiti di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
- 42.7. L'ufficio comunale competente rilascia il provvedimento di autorizzazione con deroga ai limiti, previo parere dell'A.R.P.A.S.

Art. 43. Richiesta di autorizzazione in deroga

- 43.1. Le domande di autorizzazione in deroga per le attività a carattere temporaneo potranno essere effettuate compilando il modello riportato nell'[Allegato 10](#) del presente Regolamento e pubblicato sul sito www.comune.cagliari.it, fornendo le seguenti informazioni ivi richieste.
- 43.2. La richiesta di autorizzazione in deroga, per lo svolgimento delle attività di cantiere deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data di inizio delle attività di cantiere.
- 43.3. Per le attività economiche e produttive restano salve le prescrizioni introdotte dalla Legge Regionale n. 3 del 5 marzo 2008, come modificata e integrata dalla successiva Legge Regionale 14 n. 1 del 14 maggio 2009.
- 43.4. Le richieste di autorizzazione in deroga per i cantieri rumorosi devono essere presentate e sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta incaricata dei lavori o da altra figura munita di regolare delega.

Art. 44. Rilascio di autorizzazione in deroga

- 44.1. Il Comune esamina la richiesta presentata e procede secondo una delle tre ipotesi:
- respinge la richiesta qualora sia ritenuta irricevibile, precisandone le motivazioni;
 - richiede documentazione integrativa ed eventuali chiarimenti in caso di domanda incompleta o incongruente (es. Valutazione d'Impatto Acustico Ambientale, cronoprogramma, schede tecniche delle attrezzature utilizzate, piano di monitoraggio acustico, ecc.);
 - trasmette la documentazione all'A.R.P.A.S. per la richiesta del parere di competenza.
- 44.2. Entro 15 giorni dalla richiesta di autorizzazione, il Comune si esprime in merito alla richiesta.
- 44.3. Con il provvedimento di autorizzazione possono essere dettate tutte le prescrizioni o restrizioni di natura tecnica e organizzativa, concretamente attuabili, per il contenimento del disturbo arrecato ai ricettori privilegiando gli abbattimenti alle fonti (taratura degli impianti, installazione di un sistema di controllo e registrazione dei livelli acustici, schermatura o confinamento di apparecchiature, ecc.).
- 44.4. L'autorizzazione in deroga sarà rilasciata nell'ambito del procedimento previsto per acquisire il titolo abilitativo necessario all'avvio del cantiere.
- 44.5. Il Comune o l'A.R.P.A.S. hanno la facoltà di procedere agli accertamenti necessari a garantire la tutela dei ricettori posti nei pressi del cantiere.
- 44.6. Il Comune a seguito di motivate segnalazioni di disturbo può modificare ed integrare i termini dell'autorizzazione sia attraverso una limitazione degli orari, sia con specifiche prescrizioni e limitazioni all'uso delle attrezzature rumorose.
- 44.7. Copia dell'autorizzazione in deroga dovrà essere conservata sul luogo ove viene svolta l'attività per poter essere esibita in caso di eventuali controlli. L'indicazione della durata del cantiere e degli orari di lavoro autorizzati dovrà essere visibile in un apposito spazio posto all'ingresso del cantiere.
- 44.8. Tutte le autorizzazioni in deroga dovranno essere elencate in apposito "Registro delle autorizzazioni in deroga" che dovrà essere aggiornato con scadenza mensile e pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" oltre che nella corrispondente area tematica del sito istituzionale dell'Amministrazione.

Art. 45. Disposizioni speciali per cantieri non rientranti nei limiti previsti dall'Art. 42

- 45.1. Per dimostrate esigenze di sicurezza, di pubblica utilità, di urgenza e/o di complessità legate a lavori sulla viabilità, l'attività di cantiere può essere consentita anche in orari diversi da quelli indicati all'[Art. 42](#).
- 45.2. In situazioni eccezionali, qualora non risultasse tecnicamente possibile contenere le emissioni sonore entro i limiti prescritti all'[Art.42](#), possono essere autorizzati livelli di emissione superiori.
- 45.3. In entrambi i casi di cui ai precedenti commi, alla richiesta di autorizzazione in deroga deve essere allegata una Valutazione d'Impatto Acustico Ambientale, redatta secondo il modello riportato nell'[Allegato 1](#) del presente Regolamento.
- 45.4. La Valutazione d'Impatto Acustico Ambientale deve essere presentata anche per cantieri che, pur attenendosi alle prescrizioni di cui all'[Art. 42](#), hanno una durata prevista superiore a 15 giorni.

Art. 46. Prescrizioni generali per i cantieri rumorosi

- 46.1. Le attrezzature, macchine e impianti utilizzati nel cantiere devono rispondere ai requisiti di sicurezza della normativa specifica con particolare riferimento all'aspetto delle emissioni sonore.
- 46.2. In particolare le attrezzature, macchine e impianti destinati ad essere usate all'aperto devono essere dotate dell'omologazione e della certificazione previste dalla Direttiva 2000/14/CE recepita con D.Lgs. n. 262 del 4 settembre 2002. La certificazione di emissione acustica dovrà essere contenuta nella scheda tecnica.
- 46.3. I titolari di imprese che utilizzano macchinari non provvisti di tale documentazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno dotarsene.
- 46.4. Per le attrezzature, macchine e impianti non disciplinati dal D.Lgs. n. 206 del 4 settembre 2002 dovranno comunque essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.
- 46.5. Tutte le attrezzature, macchine e impianti utilizzati nel cantiere dovranno essere mantenute e utilizzate in modo tale da contenere l'incremento delle emissioni rumorose rispetto alle condizioni originarie.
- 46.6. L'uso delle attrezzature rumorose è consentito negli orari permessi dall'autorizzazione in deroga.
- 46.7. Gli avvisatori acustici dei cantieri potranno essere utilizzati nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Art. 47. Controlli sui cantieri rumorosi

- 47.1. L'Amministrazione Comunale e gli altri soggetti deputati effettuano i controlli e gli accertamenti necessari a garantire la tutela dei ricettori posti nei pressi del cantiere.
- 47.2. I cantieri edili, stradali ed assimilabili, che non dispongono di autorizzazione in deroga, a seguito di accertamento del superamento dei limiti acustici previsti, verranno immediatamente sospesi.
- 47.3. I cantieri edili o stradali che, autorizzati in deroga, operino al di fuori dei limiti temporali concessi oppure, a seguito di accertamento fonometrico, non rispettino i limiti di emissione previsti dall'autorizzazione stessa, verranno immediatamente sospesi.
- 47.4. Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite presso i ricettori potenzialmente più critici secondo i criteri indicati nell'[Allegato 7](#) del presente Regolamento.

Art. 48. Attività svolte in regime d'urgenza

- 48.1. I cantieri edili, stradali o assimilabili attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) ovvero per l'eliminazione di una situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione (stabili pericolanti, frane, ecc.) e per il pronto intervento sul suolo pubblico, non sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito nel presente Titolo, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza.
- 48.2. Sono considerati alla stessa stregua i lavori di somma urgenza non differibili nel tempo, effettuati per eliminare situazioni di pericolo a cose e persone anche all'interno di immobili pubblici e privati, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza.
- 48.3. E' fatto obbligo comunque da parte del responsabile dell'intervento la comunicazione al comando della Polizia Municipale entro le 2 ore dall'inizio dei lavori.

TITOLO VI. DOCUMENTAZIONE ACUSTICA E PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI

Art. 49. Documentazione per la verifica della compatibilità acustica

- 49.1. L'approvazione di strumenti urbanistici attuativi e l'acquisizione di titoli abilitativi relativi all'esecuzione di opere, all'uso di immobili ed all'esercizio di attività è subordinata alla verifica della compatibilità acustica secondo quanto specificato negli articoli seguenti del presente titolo.
- 49.2. In relazione ai diversi procedimenti, la compatibilità acustica può essere valutata mediante:
- Valutazione d'Impatto Acustico Ambientale (V.I.A.A.)
 - Valutazione di Clima Acustico (V.C.A.);
 - Valutazione del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici (R.A.P.E.).
- 49.3. In relazione alle diverse fasi dei procedimenti è richiesta la presentazione della documentazione acustica per:
- caratterizzare lo stato *ante operam*, cioè definire le condizioni acustiche prima dell'intervento;
 - prevedere lo stato *post operam* in funzione delle caratteristiche progettuali dell'intervento;
 - verificare lo stato *as built* dopo la realizzazione dell'intervento.

Art. 50. Valutazione d'Impatto Acustico Ambientale (V.I.A.A.)

- 50.1. L'impatto acustico è la variazione delle condizioni sonore, preesistenti in una determinata porzione di territorio, conseguente all'inserimento di nuove sorgenti di rumore (opere, infrastrutture, impianti, attività, manifestazioni, ecc.).
- 50.2. La Valutazione d'Impatto Acustico Ambientale (V.I.A.A.) è uno studio, corredato con misure fonometriche, che descrive lo stato acustico di una porzione di territorio (area di studio), individua il contributo delle diverse sorgenti di rumore, analizza gli effetti acustici che conseguono all'inserimento ed all'esercizio della nuova sorgente di rumore e ne verifica la compatibilità con i limiti previsti dal Piano di Classificazione Acustica.
- 50.3. I contenuti della Valutazione d'Impatto Acustico Ambientale sono riportati nell'[Allegato 1](#) del presente Regolamento. La Valutazione d'Impatto Acustico Ambientale deve risultare tanto più approfondita quanto più rilevanti risultino gli effetti del disturbo.
- 50.4. La documentazione di impatto acustico deve essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale accreditato secondo le modalità previste dall'Art. 2 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995.

Art. 51. Interventi soggetti a Valutazione d'Impatto Acustico Ambientale

- 51.1. La Valutazione d'Impatto Acustico Ambientale (V.I.A.A.) deve essere presentata all'atto della richiesta, sia da soggetti pubblici che privati, per:
- la realizzazione, la modifica o il potenziamento di opere, attività o interventi sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale nazionale e/o regionale (Legge n. 349 dell'8 luglio 1988 e Legge Regionale n.1 del 18 gennaio 1999 come modificata dalla Legge Regionale n. 4 del 20 aprile 2000);
 - la realizzazione, la modifica o il potenziamento di aeroporti, aviosuperfici ed eliporti;
 - la realizzazione, la modifica o il potenziamento di strade classificate da A ed F secondo il codice

della strada (D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii);

- d. la realizzazione, la modifica o l'ampliamento di nuovi parcheggi (a raso, interrati o multipiano) che possono indurre una variazione significativa del traffico locale.
- e. la realizzazione, la modifica o il potenziamento di ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- f. la realizzazione, la modifica o il potenziamento di attività di intrattenimento e svago nelle quali vengano utilizzati impianti di diffusione sonora ovvero si svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali (D.P.R. n. 227 del 19 ottobre 2011, Art. 4, comma 1);
- g. la realizzazione, la modifica o il potenziamento di impianti sportivi e ricreativi ivi compresi aviocampi destinati al decollo e all'atterraggio di ultraleggeri;
- h. la realizzazione di nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a servizi commerciali polifunzionali;
- i. la modifica di destinazione d'uso di immobili esistenti da utilizzare per le attività di cui ai precedenti commi;
- j. l'autorizzazione all'utilizzo di immobili ed infrastrutture (agibilità – abitabilità) per le attività di cui ai precedenti commi;
- k. l'autorizzazione all'esercizio di attività produttive rumorose, fatte salve le esclusioni previste dal D.P.R. n. 227 del 19 ottobre 2011, Art. 4, comma 1;
- l. l'autorizzazione in deroga per lo svolgimento di manifestazioni temporanee rumorose, oppure per cantieri rumorosi.

- 51.2. La Valutazione d'Impatto Acustico Ambientale è altresì obbligatoria nel caso si intenda avviare un'attività o un esercizio rumoroso, pur in assenza di vere e proprie opere.
- 51.3. Laddove sia ammessa la denuncia di inizio attività o atto equivalente, in sostituzione della domanda di rilascio dei provvedimenti autorizzativi, la documentazione sarà presentata contestualmente a tale denuncia.
- 51.4. Su motivata richiesta del Responsabile del Procedimento la Valutazione d'Impatto Acustico Ambientale può essere comunque richiesta anche al di fuori del campo di applicazione indicato dall'Art. 8 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, allo scopo di accertare il rispetto dei limiti di rumorosità indicati dal presente Regolamento e dalla normativa nazionale vigente.
- 51.5. Per i progetti relativi alla costruzione di nuovi capannoni da utilizzare per attività non ancora specificatamente individuate la Valutazione d'Impatto Acustico Ambientale deve verificare, in relazione alle informazioni disponibili, la compatibilità acustica dell'area alla realizzazione del capannone e la presenza di possibili criticità acustiche legate alla vicinanza di ricettori sensibili. Per la successiva acquisizione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, dovrà essere effettuata una nuova Valutazione d'Impatto Acustico Ambientale in cui saranno considerati i reali impatti dovuti all'esercizio dell'attività definitivamente determinata.
- 51.6. Sono escluse dall'obbligo di effettuazione della V.I.A.A. le attività elencate nelle "Direttive Regionali in materia di acustica ambientale" approvate con D.G.R. n. 62/9 del 14 novembre 2008 (Parte IV punto 2).
- 51.7. Sono parimenti escluse dal campo di applicazione le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale (ad esempio parrucchieri, manicure, lavanderie a secco, riparazione di calzature, di beni di consumo personali o per la casa, confezione di abbigliamento su misura, panetterie, pasticcerie, gelaterie, confezionamento e apprestamento occhiali, protesi dentarie, ecc.).
- 51.8. La Giunta Comunale, sentiti gli organi competenti, potrà individuare le attività che, per loro natura,

non comportano emissioni acustiche di rilievo e che, per tale ragione, potranno essere esonerate dall'effettuazione della Valutazione d'Impatto Acustico Ambientale.

Art. 52. Indicazioni sulla Valutazione d'Impatto Acustico Ambientale

- 52.1. Quando la Valutazione d'Impatto Acustico Ambientale non garantisce il rispetto dei limiti, devono essere realizzati interventi di mitigazione acustica attiva o passiva.
- 52.2. Gli interventi di mitigazione devono essere ricompresi nel progetto dell'opera/attività e la loro adeguatezza deve essere preventivamente verificata, con un modello di calcolo equivalente a quello utilizzato per valutare l'impatto generato dell'opera/attività stessa.
- 52.3. Un potenziale non rispetto dei limiti evidenziato dalla V.I.A.A. costituisce elemento ostativo al rilascio dell'autorizzazione/permesso.
- 52.4. Nel caso in cui anche gli interventi di mitigazione attuabili, non consentano di rientrare nei limiti di legge, l'Amministrazione Comunale valuta se approvare l'intervento, eventualmente subordinandolo all'esecuzione di opere accessorie ovvero alla introduzione di specifici accorgimenti costruttivi.
- 52.5. La Valutazione d'Impatto Acustico Ambientale deve essere ripetuta successivamente alla realizzazione dell'intervento al fine di verificare il reale rispetto dei limiti acustici.
- 52.6. Qualora i livelli di rumore in opera superassero i valori limite stabiliti dalla classificazione acustica, dovranno essere indicate le misure previste per mitigarne gli effetti presso il ricettore, fino al raggiungimento del rispetto dei limiti normativi.

Art. 53. Valutazione previsionale del Clima Acustico (V.C.A.)

- 53.1. Per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.
- 53.2. La Valutazione previsionale di Clima Acustico è uno studio, corredato con misure fonometriche, che caratterizza la situazione acustica di una determinata area e quindi accerta preventivamente se i livelli sonori presenti sono compatibili con i limiti acustici previsti dal P.C.A..
- 53.3. La Valutazione previsionale di Clima Acustico deve determinare e verificare quali interventi accessori di protezione acustica sono necessari per la realizzazione di un'opera/attività sensibile al rumore, in funzione del territorio circostante al sito.
- 53.4. I contenuti della Valutazione previsionale di Clima Acustico sono riportati nell'[Allegato 2](#) del presente Regolamento. La Valutazione previsionale di Clima Acustico deve risultare tanto più approfondita quanto più critica risulta la situazione acustica ambientale.

Art. 54. Interventi soggetti a Valutazione del Clima Acustico

- 54.1. Sono tenuti a presentare una Valutazione previsionale del Clima Acustico (V.C.A.) i soggetti pubblici e privati, titolari di progetti per la realizzazione, ampliamento, modifica di destinazione d'uso finale di:
 - a. scuole ed asili nido;
 - b. ospedali, case di cura e di riposo;
 - c. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - d. nuovi insediamenti residenziali, adiacenti alle opere di cui al comma 2 dell'Art. 8 della Legge n.

447 del 26 ottobre 1995;

Nei Comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui all'art. 6, comma 1, lett. b della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 come modificato dall'art. 5, comma 5 della Legge n. 106 del 12 luglio 2011, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.

- 54.2. Sono esclusi dal campo di applicazione della V.C.A. i nuovi insediamenti residenziali che non risultano essere prossimi agli impianti, opere, insediamenti, infrastrutture o sedi di attività appartenenti a tipologie soggette all'obbligo di presentazione della V.I.A.A..

Art. 55. Indicazioni sulla Valutazione previsionale di Clima Acustico

- 55.1. Nel caso la costruzione dei nuovi immobili avvenga all'interno delle fasce di pertinenza di infrastrutture di trasporto già esistenti, il proponente dovrà sostenere i costi per le eventuali opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio dell'infrastruttura.
- 55.2. Qualora la V.C.A. dimostri un potenziale non rispetto dei limiti, ciò costituisce elemento ostativo al rilascio dell'autorizzazione/permesso.

Art. 56. Requisiti acustici passivi degli edifici (R.A.P.E.)

- 56.1. I requisiti acustici passivi determinano la qualità acustica di un edificio in tutti i suoi elementi costruttivi, in termini di isolamento e trasmissione del rumore prodotto da sorgenti esterne ed interne all'edificio stesso.
- 56.2. Il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", individua gli indici di valutazione che caratterizzano la qualità acustica degli edifici:
- R'_{w} - indice di Valutazione del potere fonoisolante apparente di separazione fra ambienti;
 - $D_{2m,nT,w}$ - indice di Valutazione dell'isolamento acustico standardizzato di facciata;
 - $L'_{n,w}$ - indice di Valutazione del livello normalizzato di rumore di calpestio fra solai;
 - L_{ASmax} = valore massimo di livello istantaneo di pressione sonora prodotto da servizi a funzionamento discontinuo, ponderato "A" con costante temporale "slow";
 - L_{Aeq} = valore medio del livello di pressione sonora prodotto da servizi a funzionamento continuo, espresso come livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A".
- 56.3. Per le definizioni degli indici di Valutazione di cui al precedente comma, dei loro metodi di calcolo e di misura, si fa riferimento alla normativa tecnica di settore riportata nell'[Allegato 12](#).
- 56.4. Il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 si applica agli ambienti, pubblici e privati, destinati alla permanenza di persone o comunità, fatta eccezione per gli ambienti di lavoro (accessibili ai soli lavoratori).
- 56.5. Il decreto individua 7 categorie di ambienti abitativi:
- Categoria A: edifici adibiti a residenza ed assimilabili;
 - Categoria B: edifici adibiti ad uffici ed assimilabili;
 - Categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed assimilabili;
 - Categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili;
 - Categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili;
 - Categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative, di culto ed assimilabili;

g. Categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili.

56.6. Il decreto fissa i requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti sonore interne da rispettare in fase di progettazione e realizzazione degli stessi al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.

Categorie	R' _w	D _{2m,nTw}	L' _{n,Tw}	L _{ASmax}	L _{Aeq}
A, C	50	40	63	35	35
B, F, G	50	42	55	35	35
D	55	45	58	35	25
E	50	48	58	35	25

Tabella 5: Requisiti Acustici Passivi degli edifici e dei loro componenti ed impianti

Art. 57. Valutazione e verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici

- 57.1. La Valutazione previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi, anche detta progettazione acustica, è una relazione tecnica e di calcolo con la quale si dà evidenza che le scelte progettuali operate (requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici) sono tali da assicurare il rispetto dei valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 per tutti i locali dell'opera da realizzare.
- 57.2. La Verifica di rispetto dei requisiti acustici passivi è una relazione tecnica, corredata dai risultati delle prove effettuate in corso d'opera ed a conclusione dei lavori, che dimostra il rispetto in opera dei valori limite stabiliti dal citato decreto.
- 57.3. I contenuti della progettazione e della verifica di rispetto dei requisiti acustici sono riportati negli [Allegati 3 e 4](#) del presente Regolamento. La Valutazione preliminare e le verifiche devono essere tanto più approfondite quanto più complessa ed articolata è l'opera cui si riferiscono.

Art. 58. Interventi soggetti a valutazione e verifica dei requisiti acustici passivi

- 58.1. Le disposizioni del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 si applicano agli ambienti abitativi la cui definizione è riportata all'[Art. 56](#) del presente Regolamento.
- 58.2. Sono tenuti alla presentazione della Valutazione previsionale del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici (progettazione acustica), i soggetti, pubblici e privati, titolari dei progetti che prevedono i seguenti interventi:
- nuova costruzione;
 - ampliamento di costruzioni esistenti (limitatamente alle parti in ampliamento);
 - ristrutturazione edilizia (limitatamente ai casi di demolizione e ricostruzione e ristrutturazione globale);
 - modifica di destinazione d'uso dei locali;
 - realizzazione o sostituzione di impianti tecnologici.
- 58.3. Sono tenuti alla verifica del rispetto dei requisiti acustici passivi, i soggetti richiedenti il certificato di agibilità degli edifici.

Art. 59. Controlli e verifiche relative al rispetto dei requisiti acustici passivi

- 59.1. È facoltà dell'Amministrazione comunale procedere, a seguito di esposto o mediante controllo a campione, anche tramite il supporto dell'A.R.P.A.S., alla verifica della conformità delle opere realizzate a quanto dichiarato nella documentazione presentata ed ai requisiti di legge.
- 59.2. In caso siano riscontrate difformità, l'Amministrazione Comunale ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività, fissando un termine per la regolarizzazione scaduto il quale annulla le autorizzazioni rilasciate.

Art. 60. Classificazione acustica delle unità immobiliari

- 60.1. Per le nuove costruzioni la certificazione acustica del possesso dei requisiti acustici passivi, dovrà contenere anche l'indicazione della classe acustica prestazionale valutata sulla scorta di quanto previsto nella norma UNI EN 11367:2010.
- 60.2. La norma UNI EN 11367:2010 prevede la classificazione acustica delle unità immobiliari in 4 classi, sulla base dei valori conseguiti in opera per gli indici di Valutazione della qualità acustica, secondo i limiti indicati nella Tabella 6.

classe	R' _w	D _{2m,nT}	L' _w	L _{ic}	L _{Aeq}
classe I: prestazioni acustiche ottime	≥56	≥43	≤53	≤25	≤30
classe II: prestazioni acustiche buone	≥53	≥40	≤58	≤28	≤33
classe III: prestazioni acustiche di base	≥50	≥37	≤63	≤32	≤37
classe IV: prestazioni acustiche modeste	≥45	≥32	≤68	≤37	≤42

Tabella 6 – Classi prestazionali delle unità immobiliari rispetto agli indici acustici di cui alla UNI EN 11367:2010

- 60.3. Il presente articolo non si applica nel caso di nuove costruzioni di ospedali, case di cura e scuole per i quali la norma non prevede la classificazione.

Art. 61. Rilascio dei titoli abilitativi previsti all'art.8 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995

- 61.1. Nei solo casi relativi a procedimenti autonomi, ossia con esclusione degli endoprocedimenti disciplinati dalla specifica normativa di riferimento dei procedimenti principali, entro 5 giorni dalla presentazione della documentazione acustica, unitamente alla documentazione tecnica ed amministrativa prevista per il procedimento specifico, il Responsabile del Procedimento, esamina la stessa e:
- respinge la richiesta qualora sia ritenuta irricevibile;
 - richiede documentazione integrativa in caso di domanda incompleta, inesatta, incerta;
 - trasmette la documentazione all'A.R.P.A.S. per la richiesta del parere di competenza.
- 61.2. L'A.R.P.A.S., ha a sua volta la facoltà di richiedere documentazione integrativa e/o sostitutiva che ritenga necessaria per l'espressione del parere di competenza, che esprime entro 20 giorni dal ricevimento della adeguata documentazione.
- 61.3. Entro 30 giorni dalla richiesta di autorizzazione, il Comune si esprime in merito alla richiesta.
- 61.4. Con il provvedimento di autorizzazione possono essere dettate tutte le prescrizioni o restrizioni di natura tecnica e organizzativa, concretamente attuabili, per il contenimento del disturbo arrecato ai

ricettori privilegiando gli abbattimenti alle fonti.

Art. 62. Verifiche post operam

- 62.1. Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'opera/attività per la quale è stata effettuata la Valutazione d'Impatto Acustico Ambientale, il responsabile della gestione ne verifica l'impatto acustico nelle condizioni d'esercizio.
- 62.2. Qualora la verifica evidenzi un impatto acustico superiore a limiti dovuti, il responsabile è tenuto ad attuare gli interventi di bonifica, secondo le modalità indicate al Titolo VII del presente Regolamento.

TITOLO VII. PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO (P.R.A.)

Art. 63. Piano di Risanamento Acustico

- 63.1. Il Piano di Risanamento Acustico (P.R.A.) rappresenta un progetto organico finalizzato a ristabilire in una data area le condizioni di clima acustico conforme alla tipologia di insediamenti presenti, relativamente a quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica.
- 63.2. I Piani di Risanamento Acustico si suddividono in P.R.A. delle imprese e P.R.A. comunali, a seconda del soggetto responsabile del piano stesso.
- 63.3. I suddetti Piani sono obbligatori nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'Art. 2, comma 1, lettera g), nonché nell'ipotesi di cui all'Art. 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo della Legge 26/10/1995, n. 447.

Art. 64. Piani di Risanamento Acustico delle imprese

- 64.1. Tutte le imprese e le attività produttive comprese quelle commerciali costituenti sorgenti sonore entro sei mesi dalla data di approvazione definitiva del Piano di Classificazione Acustica, devono rientrare nei limiti sonori prescritti dal suddetto piano oppure, entro lo stesso termine, devono presentare al Comune un Piano di Risanamento Acustico.
- 64.2. Se l'impresa tratta beni o servizi soggetti ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale il Piano di Risanamento Acustico deve essere presentato a questa Amministrazione.
- 64.3. I Piani di Risanamento Acustico, composti da elaborati grafici e testuali, devono contenere almeno i seguenti elementi:
- a. denominazione sociale, indirizzo sede legale;
 - b. dati identificativi del legale rappresentante dell'attività;
 - c. ubicazione della/delle unità produttive, con indicazione della classe acustica e della zonizzazione urbanistica definiti dalla pianificazione comunale;
 - d. tipologia di attività con codice relativo, secondo classificazione ISTAT;
 - e. la descrizione delle attività, dei cicli tecnologici e delle attrezzature e impianti esistenti;
 - f. l'elenco e la descrizione delle apparecchiature che danno luogo ad immissione di rumore nell'ambiente esterno, nonché l'indicazione dell'ubicazione delle sorgenti sonore connesse all'attività;
 - g. la durata dei periodi di attività (diurni e notturni), della loro frequenza e della contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, nonché le condizioni di esercizio relative al massimo livello di rumore immesso nell'ambiente;
 - h. la caratterizzazione acustica e tecnica delle singole sorgenti sonore presenti nell'insediamento, con particolare riferimento alle emissioni di ciascuna e al contributo al valore limite di immissione; i risultati delle rilevazioni fonometriche eventualmente effettuate;
 - i. la/e fase/i del ciclo tecnologico o il/i macchinario/i che determinano l'eventuale superamento dei limiti di zona o del limite differenziale;
 - j. le modalità tecniche di adeguamento delle emissioni sonore e le ragioni della loro scelta;
 - k. le caratteristiche e le proprietà di abbattimento del rumore dei materiali utilizzati;
 - l. i tempi di esecuzione del progetto di risanamento, che non potrà superare i 24 mesi.
- 64.4. I Piani di Risanamento Acustico sono redatti da tecnici competenti in acustica ambientale.

- 64.5. Il Comune, esaminato il progetto di risanamento, la congruità dei tempi e la complessità dell'intervento, approva il suddetto progetto con eventuali prescrizioni.
- 64.6. L'approvazione del P.R.A. può essere soggetta a prescrizioni.
- 64.7. La mancata risposta da parte del Comune, entro 180 giorni dalla presentazione del P.R.A., rende automatica la sua approvazione con le modalità ed i tempi proposti.
- 64.8. Dopo l'approvazione del P.R.A. l'impresa non è sanzionabile per i motivi oggetto di risanamento, salvo il mancato rispetto della tempistica degli interventi, dei relativi obiettivi o di eventuali prescrizioni.
- 64.9. Entro 30 giorni dall'approvazione del P.R.A. deve essere comunicata al Comune la data di inizio dei lavori di risanamento acustico che deve avvenire entro i tempi previsti dal piano stesso.
- 64.10. Entro 30 giorni dal termine degli interventi di risanamento acustico deve essere presentata una relazione tecnica a cura di un tecnico competente in acustica ambientale attestante il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione conforme al Piano approvato.
- 64.11. I gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture sono tenuti al rispetto dell'Art.10 comma 5 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995.
- 64.12. Le imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18/11/2009, n. 59, o che sono in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENI ISO 14001 o che hanno in corso la procedura di registrazione ai sensi del Regolamento (CE) 761/2001 sono escluse dall'obbligo previsto della redazione del Piano aziendale di risanamento acustico.
- 64.13. In caso di non ottemperanza il Comune revoca l'atto autorizzatorio all'esercizio dell'attività o nelle forme opportune interdice o limita le attività della stessa.

Art. 65. Piani di Risanamento Acustico Comunale

- 65.1. I P.R.A. comunali, oltre che recepire eventuali piani pluriennali di contenimento delle emissioni sonore previste dalla Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 devono contenere:
- a. l'individuazione dell'area da risanare in conformità alla Classificazione Acustica;
 - b. l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili;
 - c. l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
 - d. l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
 - e. i risultati delle rilevazioni fonometriche eseguite;
 - f. la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
 - g. le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
- 65.2. Il Piano di Risanamento Acustico è redatto a firma di un tecnico competente in acustica ambientale.
- 65.3. Il P.R.A. include nella sua programmazione anche i singoli P.R.A. delle imprese soggette a tale adempimento.
- 65.4. L'Amministrazione comunale redige ed approva con proprio provvedimento amministrativo il Piano di risanamento acustico entro dodici mesi dalla data di approvazione del Piano di classificazione acustica e procede alla sua pubblicazione sull'Albo pretorio.
- 65.5. Le linee guida regionali definiscono la procedura successiva all'approvazione del P.R.A. Comunale.

TITOLO VIII. DISPOSIZIONI GENERALI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 66. Strumenti di pianificazione e attuazione urbanistica

- 66.1. Gli strumenti urbanistici, devono integrarsi completamente con il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale al fine di garantire il rispetto dei livelli acustici massimi previsti nell'area di intervento e la compatibilità con le aree adiacenti.
- 66.2. Con riferimento ai piani attuativi dovrà, inoltre, essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da infrastrutture e da altre fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale, già esistenti o pianificate, adiacenti o appartenenti al comparto in progetto.
- 66.3. Ai Piani attuativi dovrà essere allegata la Valutazione d'Impatto Acustico Ambientale, redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale secondo le indicazioni fornite nell'Allegato 1 del presente Regolamento, che valuti lo stato di fatto, nonché gli effetti indotti sul clima acustico.
- 66.4. Qualora l'intervento generi un impatto acustico superiore ai valori limite stabiliti dalla classificazione acustica, dovranno essere indicate le misure previste per ridurre le emissioni sonore, ovvero in subordine, l'indicazione delle misure previste per mitigarne gli effetti presso il ricettore, fino al raggiungimento del rispetto dei limiti normativi. L'efficacia delle misure di protezione attiva e/o passiva devono essere verificate mediante tecniche previsionali equivalenti e confrontabili a quelle utilizzate per la V.I.A.A. dell'intervento stesso.
- 66.5. Le eventuali opere di protezione attiva e/o passiva dovranno risultare progettate ed attuate contestualmente alle opere di urbanizzazione primaria. La loro realizzazione è a carico del titolare della realizzazione dell'intervento.
- 66.6. Una volta realizzato l'intervento dovrà essere effettuata la verifica acustica. Qualora l'impatto sia superiore alle previsioni iniziali, dovranno essere adottate ulteriori misure di mitigazione acustica. Anche in questo caso l'onere è a carico del titolare della realizzazione dell'intervento.
- 66.7. In funzione delle destinazioni d'uso previste, i piani attuativi potranno contenere la proposta di nuova classificazione acustica del comparto oggetto dell'intervento; la nuova classe acustica deve essere determinata con la stessa metodologia e sulla base degli stessi parametri impiegati nella redazione del Piano di Classificazione Acustica.
- 66.8. L'approvazione dei Piani attuativi comporterà l'automatico aggiornamento del P.C.A..

Art. 67. Limitazioni alla fruizione del patrimonio edilizio

- 67.1. Nuove attività a consistente impatto acustico e/o attività esercitate anche in periodo notturno (dopo le 22), quali attività produttive, sportive e ricreative, nonché servizi commerciali polifunzionali, devono essere insediate in edifici con limitata presenza di recettori sensibili o funzioni residenziali (o assimilabili) e dove sono presenti adeguate dotazioni di parcheggio utilizzabili per le attività.
- 67.2. Le attività artigianali ed industriali rumorose di nuovo insediamento devono essere collocate preferibilmente nelle zone di classe V, mentre è da evitare l'insediamento di nuove attività produttive rumorose all'interno di aree inserite in classe I e II.
- 67.3. Le attività sportive particolarmente rumorose (ad esempio kart, tiro a piattello) dovranno essere localizzate lontano da edifici residenziali, anche se di tipo rurale.

Art. 68. Concessioni edilizie per aree interessate dalle fasce di pertinenza acustica

- 68.1. I soggetti richiedenti licenze edilizie relative ad opere che ricadono all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto esistenti o per le quali sia stato approvato il progetto definitivo, devono prevedere e realizzare le misure di mitigazione del rumore tali da conseguire il rispetto dei seguenti limiti (misurati all'interno dell'edificio a finestre chiuse):
- 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
 - 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
 - 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.
- 68.2. Le misure di mitigazione del rumore devono essere progettate unitamente alle opere per le quali si richiede la licenza/concessione.
- 68.3. Alla richiesta di licenza/concessione edilizia dovrà essere allegata una Valutazione previsionale di impatto acustico dalla quale si evinca l'efficacia delle misure di mitigazione nel conseguimento dei limiti suddetti.
- 68.4. I costi per gli interventi di mitigazione acustica sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire (Art.8, comma 1 del D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004 e Art.3, comma 2 del D.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998).

Art. 69. Norme di particolare tutela acustica

- 69.1. All'interno di aree urbane di particolare tutela (per la presenza di ospedali, scuole, etc.) la modifica della viabilità interna è soggetta a Valutazione d'Impatto Acustico Ambientale e di clima acustico, pur essendo l'area in oggetto di proprietà o in gestione a privati o ad enti specifici.
- 69.2. Il Comune può trasmettere la documentazione acustica all'A.R.P.A.S. per l'acquisizione del competente parere.
- 69.3. Il Comune richiede la progettazione di opere specifiche di mitigazione acustica qualora, nella Valutazione previsionale dell'opera, sia evidenziato il non rispetto dei limiti associati alla classificazione acustica.
- 69.4. Il Comune effettua altresì un controllo sulla relazione di collaudo.
- 69.5. Il Comune richiede la predisposizione di piano di risanamento qualora il collaudo dell'opera evidenzi il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica.

Art. 70. Strutture per l'istruzione

- 70.1. All'interno di aree destinate all'istruzione la compatibilità acustica deve essere verificata su tutta l'area di pertinenza della struttura, comprese le aree esterne se regolarmente fruite.
- 70.2. In considerazione del loro utilizzo, la compatibilità acustica può essere verificata limitatamente al periodo diurno.
- 70.3. Le strutture inserite in edifici di civile abitazione assumono la classe della zona a cui appartengono.
- 70.4. Le strutture di nuovo insediamento possono ottenere un pronunciamento favorevole in merito all'insediamento in edifici con altro uso prevalente, anche in deroga ai limiti di classe I, se collocati nella posizione di maggior tutela acustica dello stesso edificio e fatta salva l'adozione di tutte le mitigazioni compatibili dal punto di vista tecnico, economico ed ambientale.
- 70.5. La deroga può essere concessa fino a livelli di rumore corrispondenti ai valori di qualità della classe III, considerando il contributo di tutte le sorgenti sonore (comprese quelle infrastrutturali) presenti

in zona, indipendentemente dalla classe assegnata all'edificio. Tali valori di rumore devono essere rispettati sia sulla facciata dell'immobile sia sulle pertinenze esterne.

Art. 71. Parchi e giardini pubblici

- 71.1. Nei parchi pubblici urbani ed extraurbani classificati in classe I i livelli di conformità acustica devono essere verificati presso gli spazi che vedono l'effettiva permanenza di persone, per es. presso le aree attrezzate, le aree sosta, le aree gioco, etc.

TITOLO IX. FUNZIONI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 72. Controlli e misure

- 72.1. La verifica dei livelli sonori prodotti dalle sorgenti sonore ed il controllo del rispetto degli orari indicati nel Regolamento è competenza dell'Amministrazione Comunale, attraverso gli uffici preposti con l'ausilio della Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia presenti nel territorio.
- 72.2. Nelle attività di verifica l'Amministrazione Comunale può avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.S. o di tecnici competenti in acustica ambientale ai sensi dell'Art.6 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995.
- 72.3. La verifica dei livelli sonori prodotti dalle sorgenti sonore deve essere eseguita conformemente a quanto prescritto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
- 72.4. A seguito di ricevimento di segnalazioni o esposti riguardanti un potenziale inquinamento acustico, verranno richieste all'A.R.P.A.S. le verifiche fonometriche. Nei casi in cui il potenziale inquinamento acustico provenga dall'esercizio di attività soggette ad acquisizione di titolo abilitativo, verranno contemporaneamente avviate anche le opportune verifiche amministrative.

Art. 73. Ordinanze

- 73.1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.
- 73.2. Il Sindaco può inoltre disporre con ordinanza particolari prescrizioni finalizzate al contenimento delle emissioni connesse all'esercizio di attività rumorose temporanee anche non considerate nel presente Regolamento.

Art. 74. Superamento dei valori limite

- 74.1. Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente sonora fissa o mobile superi i valori limite di emissione e di immissione sonora (assoluti e differenziali) è punito, ai sensi dell'Art.10, comma 2 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 5.164,57.
- 74.2. Il Sindaco dispone con Ordinanza il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Art. 75. Esercizio attività temporanee rumorose non autorizzate

- 75.1. Chiunque eserciti una attività temporanea rumorosa, senza la prescritta l'autorizzazione in deroga di cui al presente Regolamento, a seguito di accertamento del superamento dei limiti vigenti, è punito, ai sensi dell'Art.10, comma 2, della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 5.164,57.
- 75.2. Le manifestazioni temporanee o rumorose che non sono state autorizzate in deroga ed i cui livelli

di immissione superano i limiti previsti dal P.C.A. dovranno essere immediatamente sospese.

Art. 76. Mancato rispetto delle prescrizioni imposte

- 76.1. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga è punito, ai sensi dell'Art.10, comma 3, della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 10.329,14.
- 76.2. Qualora sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti, i titolari saranno puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, ai sensi dell'Art.10, comma 2, della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 5.164,57.
- 76.3. A seguito di accertamento di inadempienze di cui ai precedenti commi verrà ordinata la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga ed al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, si procederà alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle stesse.
- 76.4. Qualora ricorrano le condizioni di contingibilità ed urgenza per la tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'Art. 9 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

Art. 77. Impianti elettroacustici nei luoghi di intrattenimento e svago

- 77.1. I titolari di attività di intrattenimento e svago che utilizzano impianti elettroacustici non conformi ai dettami del D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215 sono soggetti ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 10.329,14 ai sensi del comma 3 Art.10 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995.
- 77.2. A seguito di sanzione i titolari hanno 30 giorni di tempo per ottemperare ai dettami del suddetto D.P.C.M..
- 77.3. Trascorso tale periodo in assenza di riscontro il Comune sospende la licenza all'attività in attesa dell'adempimento.

Art. 78. Valutazione di impatto, clima acustico, requisiti acustici degli edifici

- 78.1. I proprietari delle opere e i titolari delle attività per le quali vengano accertate le difformità o non siano rispettati i termini per la regolarizzazione saranno puniti, ai sensi dell'Art.10, comma 3, della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 10.329,14.

Art. 79. Mancata presentazione dei piani di risanamento

- 79.1. I soggetti responsabili delle imprese, attività produttive e commerciali e le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, nel caso di superamento dei valori limite normativi hanno l'obbligo di predisporre e presentare i Piani di contenimento e di abbattimento del rumore.
- 79.2. In caso di mancata presentazione di detta documentazione acustica il Sindaco provvede mediante

ordinanza a richiederla.

- 79.3. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,23 euro a 10.320,14 euro (così come disposto dall'Art. 10, comma 3 della legge n. n. 447 del 26 ottobre 1995) e, se del caso, la sospensione del provvedimento abilitativo.

Art. 80. Inottemperanza ad Ordinanze contingibili ed urgenti

- 80.1. Chiunque non ottemperi a ordinanze contingibili e urgenti dettate da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente emanate dalle autorità competenti, è punito, ai sensi dell'Art.10, comma 1 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,91 a € 10.329,14.
- 80.2. E' fatto salvo quanto previsto dall'Art. 650 del codice penale.

TITOLO X. NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 81. Validità del Regolamento

- 81.1. L'osservanza delle norme riportate nel presente Regolamento è obbligatoria per tutti coloro che si trovano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune Cagliari.
- 81.2. Il Sindaco provvede a vigilare in materia di tutela dall'inquinamento acustico mediante gli uffici comunali preposti e l'A.R.P.A.S. e le forze di polizia operanti sul territorio.

Art. 82. Entrata in vigore

- 82.1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'adozione della Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione definitiva del Piano di Classificazione Acustica Comunale.
- 82.2. Da tale data sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari disciplinanti la medesima materia.

ALLEGATO 1 - CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE

La Valutazione d'Impatto Acustico Ambientale (V.I.A.A.) è uno studio, corredato con misure fonometriche ed elaborati grafici, che descrive lo stato acustico di una porzione di territorio (area di studio), individua il contributo delle diverse sorgenti di rumore, analizza gli effetti acustici che conseguono all'inserimento ed all'esercizio della nuova sorgente di rumore e ne verifica la compatibilità con la classe acustica di assegnazione prevista dal Piano di Classificazione Acustica.

La Valutazione d'Impatto Acustico Ambientale deve contenere le seguenti indicazioni (se applicabili):

1. Descrizione del contesto territoriale esistente

- planimetria generale dell'area di studio, orientata ed aggiornata, con indicazione dell'area interessata all'intervento, dei confini di proprietà, della destinazione d'uso, della classificazione acustica e urbanistica, per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'intervento proposto;
- descrizione, caratterizzazione acustica, ubicazione e quote altimetriche delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio;
- individuazione dei ricettori, sensibili e non, esistenti o previsti, che risultino potenzialmente esposti al rumore generato dall'intervento, indicazione delle distanze intercorrenti dall'opera stessa e delle rispettive quote altimetriche;
- individuazione dei livelli di rumore esistenti *ante-operam* in prossimità dei ricettori e dell'ambiente.

2. Descrizione dell'intervento

- ubicazione e descrizione dell'intervento in progetto, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo, delle sorgenti rumorose connesse all'intervento, suddivise in sorgenti interne ed esterne, indicazione per ciascuna dei tempi di utilizzo, dei livelli di emissione in termini di potenza sonora o, qualora non disponibili, in termini di pressione sonora a distanza nota, nelle diverse situazioni di operatività e di contesto, eventuale presenza di componenti tonali, a bassa frequenza o impulsive, direttività di ogni singola sorgente, indicazione della fase di esercizio causa del massimo livello di rumore e/o disturbo,
- in situazioni di incertezza progettuale sulla tipologia o sul posizionamento delle sorgenti sonore che saranno effettivamente installate e ammessa l'indicazione di livelli di emissione stimati per analogia con quelli derivanti da sorgenti simili;
- calcolo previsionale dei livelli sonori indotti dall'intervento nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante, con riferimento ai livelli sonori di emissione, di immissione assoluti e differenziali (effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità), in periodo notturno e diurno, effettuata tenendo conto della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti sonore, della propagazione del rumore, della presenza di eventuali ostacoli presenti sui percorsi di propagazione del rumore;
- Valutazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo incremento dei livelli sonori nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante; eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare esistente, Valutazione dell'eventuale rumorosità delle aree destinate a parcheggio e manovra dei veicoli, nonché alle attività di carico/scarico merci;
- analisi dell'impatto acustico generato nella fase di realizzazione e indicazione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi che saranno adottati per minimizzare il disturbo e rispettare i limiti (assoluto e differenziale) vigenti all'avvio di tale fase, fatte salve le eventuali deroghe per le attività rumorose temporanee (Art. 6, comma 1, lettera h, e Art. 9, legge n. 447 del 26 ottobre 1995);

3. Interventi di mitigazione acustica

- descrizione dei provvedimenti di mitigazione acustica, previsti in fase progettuale, per il contenimento delle emissioni rumorose per via aerea e solida; verifica previsionale della loro efficacia;

- descrizione degli interventi di bonifica previsti qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate e i limiti fissati dalla normativa sull'inquinamento acustico non fossero rispettati; verifica previsionale della loro efficacia;

4. Descrizione della metodologia di misure e di calcolo

- indicazione della metodologia di misura seguita con riferimento alla normativa tecnica vigente;
- descrizione della catena di misura completa con indicazione della strumentazione utilizzata per le misure fonometriche, marca, modello, classe, grado di precisione, parametri e condizioni di misura, livello di ponderazione, analisi in frequenza, ecc.;
- descrizione delle valutazioni modellistiche effettuate, specifiche tecniche del software di calcolo, approssimazioni introdotte, ecc.;

5. Rappresentazione dei risultati

- esplicitazione sotto forma tabellare e/o grafica dei risultati ottenuti;
- osservazioni su quanto rilevato (tipologia del rumore, eventi particolari durante le misure, condizioni meteorologiche, presenza di componenti tonali, presenza di componenti impulsive);
- osservazioni circa la concordanza o meno dei valori stimati nei recettori, rispetto a quelli misurati;
- osservazioni circa il rispetto o meno dei valori limite associati alle classi di destinazione d'uso del territorio.

6. Verifiche e controlli

- programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente in corso di realizzazione ed a intervento terminato (collaudo);

7. Allegati

- indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, Art. 2, commi 6 e 7.
- certificati di taratura della rilasciati da organismi accreditati SINCERT della strumentazione utilizzata.

La Valutazione d'Impatto Acustico Ambientale deve risultare tanto più approfondita quanto più rilevanti risultino gli effetti del disturbo conseguenti all'intervento. L'omissione di qualcuno dei sopra elencati elementi è consentita purché puntualmente giustificata.

Le valutazioni modellistiche dovranno essere eseguite utilizzando algoritmi e software adeguati alla complessità della situazione in studio

I parametri di calcolo e di misura della caratterizzazione ante operam devono essere omogenei a quelli della Valutazione post operam, per permettere un corretto confronto.

Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite secondo le modalità di misura indicate nel D.M.A. del 16.03.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché secondo quanto disposto dagli Allegati al presente Regolamento.

Le misure possono essere integrate con previsioni modellistiche con l'ausilio di software dedicati; in tal caso deve essere descritto il modello di calcolo impiegato, dimostrata la corretta taratura dello stesso e forniti i dati di input utilizzati.

La Valutazione d'Impatto Acustico Ambientale deve essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale.

ALLEGATO 2 - CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

La Valutazione di Clima Acustico è uno studio, corredato con misure fonometriche, che caratterizza la situazione acustica in essere di una determinata area e quindi accerta preventivamente se i livelli sonori presenti (o previsti) in un determinato ambito territoriale sono compatibili con gli insediamenti sensibili al rumore.

La Valutazione di Clima Acustico contenere almeno le seguenti indicazioni:

1. planimetria generale dell'area di studio, orientata ed aggiornata, con indicazione dell'area interessata all'intervento, dei confini di proprietà e della destinazione d'uso e della classificazione acustica e urbanistica, per un intorno sufficiente a caratterizzare l'area di studio;
2. descrizione dell'intervento in progetto, indicazione dei ricettori sensibili e relative pertinenze;
3. quantificazione dei livelli di rumore ambientale presenti nell'area dell'intervento, valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'area interessata dall'intervento o, preferibilmente, in corrispondenza dei ricettori sensibili previsti
4. gli indicatori acustici utilizzati per descrivere le immissioni devono essere adeguati alle caratteristiche delle diverse emissioni che contribuiscono, il loro andamento nel tempo, la presenza di componenti tonali, ecc.
5. il contributo fornito dalle infrastrutture di trasporto deve essere quantificato separatamente dalle altre sorgenti;
6. devono essere valutati anche i livelli di immissione differenziali in facciata o all'interno dell'intervento;
7. le misure possono essere integrate con previsioni modellistiche con l'ausilio di software dedicati; in tal caso deve essere descritto il modello di calcolo impiegato, dimostrata la corretta taratura dello stesso e forniti i dati di input utilizzati,
8. qualora la Valutazione di clima acustico evidenzia una situazione di possibile superamento dei limiti vigenti, potranno essere descritti gli accorgimenti progettuali e costruttivi per contenere il disagio all'interno degli ambienti abitativi; in tal caso deve essere verificata l'efficacia delle opere di mitigazione sull'intervento in progetto, nonché i gli effetti prima e post-mitigazione anche verso i ricettori esposti a possibili fenomeni di riflessione;
9. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la Valutazione di clima acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, Art.2, commi 6 e 7.
10. descrizione della catena di misura completa con indicazione della strumentazione utilizzata per le misure fonometriche, marca, modello, classe, grado di precisione, parametri e condizioni di misura, livello di ponderazione, analisi in frequenza, ecc., certificati di taratura rilasciati da organismi accreditati.

La Valutazione di clima acustico deve risultare tanto più approfondita quanto più critica risulta la situazione acustica ambientale in relazione all'intervento proposto. Le valutazioni modellistiche dovranno essere eseguite utilizzando algoritmi e software adeguati alla complessità della situazione in studio.

L'omissione dei succitati elementi della documentazione è consentita se puntualmente giustificata.

Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite secondo le modalità di misura indicate nel D.M.A. del 16.03.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché secondo quanto disposto dagli Allegati al presente Regolamento.

La Valutazione di clima acustico deve essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale.

ALLEGATO 3 - CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE PREVISIONALE R.A.P.E.

La Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici, costituisce la documentazione acustica preliminare di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed è necessaria a verificare che la progettazione tenga conto dei requisiti acustici degli edifici indicati dalle normative vigenti.

La Valutazione previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici passivi degli Edifici, deve contenere le seguenti informazioni:

1. relazione tecnica e di calcolo, atta a dimostrare il rispetto delle norme UNI EN 12354 o UNI TR 11175/2005 comprendente il calcolo dell'isolamento delle partizioni verticali ed orizzontali, isolamento al calpestio, limitazione del rumore idraulico ed impiantistico. Le conclusioni analitiche dovranno dimostrare che seguendo le indicazioni progettuali saranno verificati i valori imposti dal D.P.C.M. 5/12/97 per tutti i locali dell'opera realizzata.
2. Elaborati grafici, in appropriato formato, costituiti da planimetrie, sezioni e particolari costruttivi che evidenzino gli interventi previsti ai fini del rispetto della normativa vigente in ambito di acustica, lo studio della distribuzione dei locali, in relazione alla destinazione d'uso, per minimizzare l'esposizione al rumore derivante da sorgenti esterne o interne, la scomposizione dell'edificio in unità singole a cui dare difesa reciproca dal rumore intrusivo generato presso le unità contigue, lo studio dell'isolamento in facciata dell'edificio in relazione alla destinazione d'uso;
3. Modalità di esecuzione, standard normativi e/o obiettivi qualitativi richiesti, modalità di verifica finale delle opere e norme tecniche e di prodotto a cui dovranno sottostare i materiali adottati da inserire nel capitolato speciale d'appalto delle opere acustiche;
4. Specifiche/schede tecniche per i silenziatori, materiali fonoassorbenti e/o fonoisolanti, prodotti antivibranti per macchinari e impianti, particolari materiali edili, prodotti resilienti vari e per la riduzione del rumore di calpestio.

Il calcolo previsionale dovrà essere effettuato in riferimento a norme di buona tecnica o a norme pubblicate a cura di organismi certificati. Dovranno essere tenute in considerazione le perdite di prestazione dovute alla trasmissione sonora strutturale (laterale) tra ambienti confinanti.

Dovranno essere riportati tutti i dati di progetto relativi al dimensionamento, alla tipologia e alle prestazioni acustiche dei materiali, dei giunti e degli infissi che si utilizzeranno in opera.

Dovrà essere esplicitato sempre il calcolo previsionale, sottolineando eventuali scelte procedurali ed indicando le fonti bibliografiche nel caso di citazione di dati di letteratura.

È facoltà del progettista effettuare la previsione anche con metodi descrittivi, correlati a progetti esistenti giudicati idonei, o sulla base di modelli prestazionali fondati sul solo calcolo o su misurazioni in laboratorio. In ogni caso dovrà essere indicato il modello scelto descrivendone le ipotesi progettuali.

La Valutazione previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici passivi degli Edifici, deve essere firmata da un professionista abilitato.

ALLEGATO 4 – CONTENUTI DELLA VERIFICA DEL RISPETTO DEI R.A.P.E.

La verifica conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici, consiste in una relazione tecnica, corredata dai risultati delle prove effettuate in corso d'opera ed a conclusione dei lavori, mediante la quale si attesta che le ipotesi progettuali (corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale) circa il rispetto dei requisiti acustici degli edifici sono soddisfatte in opera.

La verifica conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici, deve contenere le seguenti informazioni:

1. relazione esplicativa relativa alle attività di verifica eseguite;
2. misure in opera atte a dimostrare il soddisfacimento dei parametri di cui alla tabella B del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, effettuate secondo le norme tecniche in vigore; devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.
3. attestazione di conformità dell'edificio e dei suoi impianti a quanto previsto dal D.P.C.M. 5.12.1997
4. indicazione della classe prestazionale dell'edificio valutata ai sensi della norma UNI EN 11367:2010
3. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, Art.2, commi 6 e 7.
4. descrizione delle catena di misura completa con indicazione della strumentazione utilizzata per le misure fonometriche, marca, modello, classe, grado di precisione, parametri e condizioni di misura, livello di ponderazione, analisi in frequenza, ecc., certificati di taratura rilasciati da organismi accreditati.

La verifica conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici deve essere firmata da un tecnico competente in acustica ambientale.

La suddetta documentazione deve essere presentata unitamente alla dichiarazione di ultimazione dei lavori e costituisce requisito essenziale per il rilascio del certificato di agibilità/abitabilità dell'edificio.

ALLEGATO 5 - ATTIVITÀ RUMOROSE

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono sorgenti di rumore o attività rumorose:

- a) macchine, motori e impianti per la lavorazione industriale o artigianale (ad esempio presse, tagliatrici, eccetera) oppure a servizio di attività agricole (ad esempio silos, cannoni antigrandine, eccetera);
- b) mulini e altri impianti destinati all'attività di macinazione o di miscelazione;
- c) sistemi di raffreddamento per impianti tecnologici;
- d) impianti frigoriferi di tipo non domestico;
- e) impianti pneumatici ausiliari (ad esempio per la produzione e la distribuzione di aria compressa);
- f) gruppi elettrogeni;
- g) operazioni di taglio, traforo, battitura con mazze o martelli, eccetera;
- h) lavorazioni rumorose svolte all'esterno (operazioni di scavo o movimentazione materiali, eccetera);
- i) i macchinari per impianti di trattamento rifiuti (recupero, smaltimento); attrezzature e macchine da cantiere;
- l) impianti di ventilazione (ricambio aria-ambiente) o di trattamento aria (condizionamento aria-ambiente) e relativi condotti di emissione o deflusso;
- m) impianti di depurazione, abbattimento e disinquinamento (ad esempio dell'aria o dell'acqua) e relativi condotti di emissione o deflusso;
- n) impianti di servizio (ad esempio autolavaggi, eccetera);
- o) aree adibite a movimentazione merci, parcheggi e depositi di mezzi di trasporto (attività di carico/scarico delle merci, manovre di veicoli pesanti, loro tenuta in moto per riscaldamento motori, ecc.).

ALLEGATO 6 - ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA PRESENTAZIONE DELLA V.I.A.A.

In via indicativa sono escluse dalla presentazione della Valutazione d'Impatto Acustico Ambientale le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone, che producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale o che sono esercitate con l'utilizzo di attrezzatura, ad esempio:

- lavanderie a secco;
- riparazioni di calzature;
- panetterie, pasticcerie e gelaterie;
- confezioni di abbigliamento;
- lavorazioni e riparazioni nel settore orafo-gioielliero;
- assemblaggi vari (rubinetti, giocattoli, valvolame, materiale per telefonia, particolari elettrici ecc.).
- parrucchieri,
- manicure
- riparazione di beni di consumo personali o per la casa
- confezionamento e apprestamento occhiali,
- protesi dentarie
- assemblaggio rubinetti, giocattoli, valvolame,
- lavorazioni e riparazioni proprie del settore orafo gioielliero
- assemblaggio materiale per telefonia
- assemblaggio particolari elettrici

ALLEGATO 7 - SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE MISURE FONOMETRICHE

Oltre ai contenuti di cui all'allegato D al D.M.A. 16.03.1998, unitamente alla descrizione delle procedure utilizzate nell'esecuzione della misura, il tecnico competente in acustica deve avere cura di fornire le seguenti informazioni, anche al fine di rendere replicabile la misura qualora ARPA intenda eseguire monitoraggi di verifica:

1. il sito di misura deve essere identificato in modo univoco, indirizzo con civico, vano in cui è stata eseguita la misura con breve descrizione dell'ambiente abitativo; nel caso di misure in esterno l'identificazione del sito di misura deve essere sempre accompagnata da cartografia in scala adeguata; tale cartografia è richiesta al fine di rendere esplicita la relazione tra la collocazione della sorgente sonora e quella dei siti di misura indicandone anche le distanze;
2. la documentazione fotografica del sito in cui trova evidenza la strumentazione di misura e la posizione del microfono;
3. l'elenco della strumentazione con cui è stata eseguita la misura, compresi gli accessori utilizzati, indicando la classe di precisione e la conformità alle norme. Dovrà altresì essere allegato l'estratto od il frontespizio copia del certificato di taratura della strumentazione, presso un centro SIT;
4. la storia temporale della misura, nonché lo spettro sonoro delle immissioni campionate evidenziando le caratteristiche in base alle quali siano o meno riconosciute oggettivamente le penalizzazioni. In alternativa, esplicitare che in base alle caratteristiche della sorgente sonora non si è ritenuto procedere alla verifica delle componenti tonali ed impulsive;
5. i file delle misure devono essere conservati per almeno 12 mesi dalla presentazione delle stesse in quanto potranno essere richiesti dall'A.R.P.A.S. ai fini delle verifiche di competenze.

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Le misurazioni devono essere eseguite da Tecnici Competenti in Acustica (D.P.C.M. 31/3/1998). La strumentazione di misura deve essere in ottemperanza all'articolo 2 D.M. 16/3/1998.

Le misure all'aperto devono essere condotte secondo quanto previsto dal D.M. 16/3/1998 Allegato B.

Quando sia l'uso di macchinari e/o impianti rumorosi che i ricettori disturbati siano all'interno di ambienti chiusi (e, quindi, confinanti o limitrofi), le misure devono essere eseguite con le modalità descritte nel D.M. 16/3/1998 Allegato B comma 5, e verranno applicati i limiti differenziali come dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, Art.4.

**ALLEGATO 8 -
COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI NON RUMOROSE**

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____
nome, cognome *luogo di nascita* *data di nascita*
residente a _____
località, provincia, via, numero civico
in qualità di _____ della _____
carica, qualifica *denominazione sociale*
iscrizione alla CCIAA n. _____, C.F. o P.IVA _____
sede legale a _____
località, provincia, via, numero civico
domicilio eletto per la carica _____
località, provincia, via, numero civico
recapiti per le comunicazioni _____
telefono, cellulare, pec
per l'attivazione della manifestazione denominata: _____

che prevede lo svolgimento della seguente attività:

- CONCERTO, SPETTACOLO MUSICALE ALL'APERTO O AL CHIUSO
- INTRATTENIMENTO MUSICALE a supporto di attività principale come bar, ristoranti, ecc.
- INTRATTENIMENTO MUSICALE a contorno di sagre, manifestazioni di partito, sindacali, parrocchiali, ecc.
- SPETTACOLO TEATRALE O CINEMATOGRAFICO ALL'APERTO
- CIRCO
- LUNA PARK
- ALTRO _____
specificare

con sede di svolgimento _____
località, via, numero civico
per il periodo (dal - al) _____
gg/mm/aaaa - gg/mm/aaaa
con il seguente orario (dalle -alle) _____
hh:mm - hh:mm
affluenza prevista (per singola rappresentazione) _____

DICHIARA

1. Che la manifestazione rispetta i limiti previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per la classe acustica di riferimento prevista dal P.C.A. e, pertanto, non viene richiesta l'autorizzazione in deroga.
2. Di autorizzare il Comune alla trasmissione dei propri dati personali all'A.R.P.A.S..

Allega alla presente, documentazione tecnica consistente in:

- planimetria, su scala adeguata, dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità, i ricettori sensibili;
- relazione tecnico-descrittiva delle sorgenti di rumore utilizzate nel corso della manifestazione, loro ubicazione, orientamento, caratteristiche tecniche e potenza sonora;
- altro _____

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'Art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, il sottoscrittore allega copia fotostatica del suo documento di identità (Art. 38 del D.P.R. n. 445/2000).

Data _____

Timbro/Firma

**ALLEGATO 9 -
AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE**

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____
nome, cognome *luogo di nascita* *data di nascita*
residente a _____
località, provincia, via, numero civico
in qualità di _____ della _____
carica, qualifica *denominazione sociale*
iscrizione alla CCIAA n. _____, C.F. o P.IVA _____
sede legale a _____
località, provincia, via, numero civico
domicilio eletto per la carica _____
località, provincia, via, numero civico
recapiti per le comunicazioni _____
telefono, cellulare, pec
per l'attivazione della manifestazione denominata: _____

che prevede lo svolgimento della seguente attività:

- CONCERTO, SPETTACOLO MUSICALE ALL'APERTO O AL CHIUSO
- INTRATTENIMENTO MUSICALE a supporto di attività principale come bar, ristoranti, ecc.;
- INTRATTENIMENTO MUSICALE a contorno di sagre, manifestazioni di partito, sindacali, parrocchiali, ecc..
- SPETTACOLO TEATRALE O CINEMATOGRAFICO ALL'APERTO
- CIRCO
- LUNA PARK
- ALTRO _____
specificare

con sede di svolgimento _____
località, via, numero civico
per il periodo dal - al _____
gg/mm/aaaa - gg/mm/aaaa
con il seguente orario, comprese prove e sound check: dalle -alle _____
hh:mm - hh:mm
affluenza prevista (per singola rappresentazione) _____

DICHIARA

- 1a. Che la manifestazione supera limiti previsti per la classe acustica di riferimento, ma rispetta entrambe le condizioni indicate all'[Art. 38](#) del Regolamento Acustico Comunale, ossia:
 - livello di emissione, espresso come livello equivalente, ponderato A, relativo al tempo di durata della manifestazione, non superiore al valore limite di emissione previsto per la classe acustica di riferimento, elevato di 10 dB(A);
 - orario di svolgimento dalle 18:00 alle 24:00

oppure

- 1b. Che la manifestazione non rispetta i limiti e le condizioni indicate all'Art. 38 del Regolamento Acustico Comunale.
- 2. Di rispettare tutte le prescrizioni stabilite dell'autorizzazione in deroga rilasciata per la manifestazione.
- 3. Di autorizzare il Comune alla trasmissione dei propri dati personali all'A.R.P.A.S..

Pertanto:

CHIEDE

ai sensi dell'Art. 6, comma 1, lettera h) della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, l'**autorizzazione in deroga** ai limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per la classe acustica di riferimento prevista dal Piano di Classificazione Acustica, per lo svolgimento della manifestazione suddetta.

Allega alla presente, documentazione tecnica consistente in:

- planimetria, su scala adeguata, dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità, i ricettori sensibili;
- relazione tecnico-descrittiva delle sorgenti di rumore utilizzate nel corso della manifestazione, loro ubicazione, orientamento, caratteristiche tecniche e potenza sonora;
- Valutazione dell'impatto acustico generato in facciata degli edifici maggiormente esposti per effetto della manifestazione stessa e del traffico da essa indotto, stima della popolazione esposta a livelli di rumore superiori ai limiti previsti dal P.C.A. (facoltativa se la manifestazione rispetta entrambe le condizioni previste al precedente punto 1a);
- indicazione degli accorgimenti che si intendono adottare al fine di contenere l'inquinamento acustico;
- altro _____

DICHIARA INOLTRE

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'Art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, il sottoscrittore allega copia fotostatica del suo documento di identità (Art. 38 del D.P.R. n. 445/2000).

Data _____

Timbro/Firma

**ALLEGATO 10 -
AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER CANTIERI EDILI E STRADALI**

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____
nome, cognome *luogo di nascita* *data di nascita*

residente a _____
località, provincia, via, numero civico

in qualità di _____ della _____
carica, qualifica *denominazione sociale*

iscrizione alla CCIAA n. _____, C.F. o P.IVA _____

sede legale a _____
località, provincia, via, numero civico

domicilio eletto per la carica _____
località, provincia, via, numero civico

recapiti per le comunicazioni _____
telefono, cellulare, pec

per l'attivazione di un cantiere (barrare la voce più adeguata):

- STRADALE, FERROVIARIO O ASSIMILABILE
- COSTRUZIONE DI NUOVI FABBRICATI
- RISTRUTTURAZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICATI
- ALTRO _____
specificare

con sede _____
località, via, numero civico

della durata prevista _____ dal - al _____
numero giorni *gg/mm/aaaa - gg/mm/aaaa*

con il seguente orario, comprese prove e sound check: dalle -alle _____
hh:mm - hh:mm

affluenza prevista (per singola rappresentazione) _____

CHIEDE

ai sensi dell'Art. 6, comma 1, lettera h) della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, l'**autorizzazione in deroga** ai limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica, per l'attivazione del cantiere rumoroso suddetto. A tal fine

DICHIARA

- 1a. Che le attività svolte nel cantiere rientrano nei limiti previsti nell'[Art. 42](#) del Regolamento Acustico Comunale (livello di emissione, orario di svolgimento e durata prevista del cantiere).

oppure

- 1b. Che le attività svolte nel cantiere superano i limiti previsti nell'[Art. 42](#) del Regolamento Acustico Comunale, per i seguenti motivi:

- _____
2. Di rispettare tutte le prescrizioni stabilite dell'autorizzazione in deroga rilasciata per il cantiere.
 3. Di autorizzare il Comune alla trasmissione dei propri dati personali all'A.R.P.A.S..

Allega alla presente istanza, la documentazione seguente tecnica:

- planimetria, in scala adeguata, dell'area interessata dal cantiere e delle zone limitrofe, con evidenziate le sorgenti rumorose, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora;
- tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonore, i macchinari, le tecnologie utilizzate e gli orari di funzionamento/esercizio previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota con indicazione delle fonti utilizzate;
- cronoprogramma delle fasi lavorative, con evidenza degli eventi (orari, giorni) presumibilmente più rumorosi, per tipologia o sovrapposizione di più lavorazioni.;
- eventuale previsione dei livelli sonori in facciata degli edifici maggiormente esposti, con indicazione degli accorgimenti che comunque si intendono adottare al fine di contenere l'inquinamento acustico;
- descrizione sommaria delle attività e delle attrezzature utilizzate ed eventuale crono programma delle fasi lavorative;
- Valutazione d'Impatto Acustico Ambientale, contenente una stima previsionale dei livelli sonori in prossimità dei ricettori (civili abitazioni, scuole, etc.). Tali livelli devono tenere conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore delle apparecchiature rumorose utilizzate (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza, rumore a tempo parziale);
- misure di mitigazione acustica che verranno adottate, al fine di ridurre l'emissione sonora
- altro _____.

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'Art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, il sottoscrittore allega copia fotostatica del suo documento di identità (Art. 38 del D.P.R. n. 445/2000).

Data _____

Timbro/Firma

ALLEGATO 11 - RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- D.M. Ambiente 11 dicembre 1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"
- D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- D.P.C.M. 18 settembre 1997 "Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante"
- D.M. Ambiente 31 ottobre 1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale"
- D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"
- D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496 "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili"
- D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- D.P.C.M. 31 marzo 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica,..."
- D.P.C.M. 26 maggio 1998 n. 120 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'attività del tecnico competente in acustica ambientale,..."
- D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'Art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"
- D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 "Requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"
- D.M. Ambiente 20 maggio 1999 "Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico"
- D.P.R. 9 novembre 1999, n. 476 "Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni"
- D.M. Ambiente 3 dicembre 1999 "Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti"
- Dir. 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2000 sul "ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto"
- Legge 21 novembre 2000, n. 342 "Misure in materia fiscale", Capo IV "Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili"
- D.M. 29 novembre 2000 "Criteri per la predisposizione, da parte degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore"
- D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'Art.11 della legge 26 novembre 1995, n. 447"
- D.M. Ambiente 23 novembre 2001 "Modifiche dell'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore"
- Legge 31 luglio 2002, n. 179 "Disposizioni in materia ambientale"
- D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447"
- Circolare Ministero Ambiente 6 settembre 2004 "Inquinamento acustico criterio differenziale e

applicabilità dei valori limite”

- Decreto Legislativo 17 gennaio 2005, n. 13 “Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari”
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”
- Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 62/9 del 14 novembre 2008 “Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale e disposizioni in materia di acustica ambientale”
- Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”
- Circolare Assessorato alla Difesa Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna del 8 luglio 2009 “Circolare esplicativa in merito alle “Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale”, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 62/9 del 14 novembre 2008”
- Legge 27 febbraio 2009, n. 13 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente"
- Legge 4 giugno 2010 n. 96 “Legge Comunitaria 2009”
- Legge 12 luglio 2011, n. 106 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70. Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia”
- D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” (G.U. n. 28 del 3 febbraio 2012)”
- Comunicazione Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 novembre 2011 “Richiesta di chiarimenti in merito alla legge 106 del 12 luglio 2011”
- Comunicato relativo all’istituzione della commissione incaricata di valutare gli interventi di cui all’Art. 4, comma 6, ed all’Art. 5, comma 4 del D.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998”
- Comunicato relativo al decreto 29 novembre 2000 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”

ALLEGATO 12 - NORMATIVA TECNICA SUI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI

Norme per la progettazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

- **UNI EN 12354-1:2002** - Acustica in edilizia. Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti. Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti.
- **UNI EN 12354-2: 2002** - Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti - Isolamento acustico al calpestio tra ambienti
- **UNI EN 12354-3:2002** - Acustica in edilizia. Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti. Isolamento acustico contro il rumore proveniente dall'esterno per via aerea;
- **UNI EN 12354-4:2003** - Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti - Trasmissione del rumore interno all'esterno
- **UNI EN 12354-5:2006** - Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti - Parte 5: Livelli sonori dovuti agli impianti tecnici
- **UNI EN 12354-6:2006** - Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti - Parte 6: Assorbimento acustico in ambienti chiusi
- **UNI/TR 11175:2005** - Acustica in edilizia - Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici - Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale

Misurazioni e calcolo degli indici di Valutazione

- **UNI EN ISO 3382-1:2009** - Acustica - Misurazione dei parametri acustici degli ambienti - Parte 1: Sale da spettacolo
- **UNI EN ISO 3382-2:2008** - Acustica - Misurazione dei parametri acustici degli ambienti - Parte 2: Tempo di riverberazione negli ambienti ordinari
- **UNI EN ISO 3382-3:2012** - Acustica - Misurazione dei parametri acustici degli ambienti - Parte 3: Open space
- **UNI EN ISO 140-4:2000** - Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via aerea tra ambienti
- **UNI EN ISO 140-5:2000** - Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via aerea degli elementi di facciata e delle facciate
- **UNI EN ISO 140-7:2000** - Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Misurazioni in opera dell'isolamento dal rumore di calpestio di solai
- **UNI EN ISO 10052:2010** - Acustica - Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via aerea, del rumore da calpestio e della rumorosità degli impianti - Metodo di controllo
- **UNI EN ISO 717-1:2013** - Acustica - Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Parte 1: isolamento acustico per via aerea.
- **UNI EN ISO 717-2:2013** - Acustica - Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Parte 2: isolamento del rumore di calpestio.

Classificazione acustica delle unità immobiliari

- **UNI EN 11367:2010** - Acustica in edilizia. Classificazione delle unità immobiliari - Procedura di Valutazione e verifica dell'opera.